XXXIV^a TORNATA

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1925

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

Diesgni di legge (Approvazione di): Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla concessione dello stabilimento Vittorio Emanuelo HI° in Sanluri all'opera nazionale pio combattenti 1044 Diena, relatore Lanza di Scalea, ministro delle colonie Ricci Federico Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, si contratti riguardanti azioni di Società anonime	1025 1021
*Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla concessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III° in Sanluri all'opera nazionale pio combattenti 1044 *Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro del l'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 172, si contratti riguardanti azioni di Società anonime	
«Conversione in legge del Regio decreto 1º mag-	
gio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per il credito	1026
Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme an-	1027
*Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi rica e la sostituzione dei membri elettivi nelle	1028
Commissioni centrali e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche > 1047 Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 995, riguardante l'esenzione delle Commissioni centrali e provinciali delle ricevitorie Calisse, relatore 1029 passim Correctioni Corre	1035
tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali	1034 1043
glio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 > 1050 * Conversione in legge del Regio decreto 19 lu- (Presentazione di)	1029 1039 1041
Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunica- Sull'applicazione della legge sulla caccia.	1010 1010
zioni, per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici •	1011
(Discussione di): *Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato *A Ginevra il 24 settembre 1923 *	1012

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, e i ministri delle colonie, dell'interno, della giustizia e affari di culto, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, ed i sottosegretari di Stato per la presidenza del Consiglio e per l'interno.

REBAUDENGO, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo di giorni 20 il senatore Beria D'Argentina.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo si ritiene accordato.

Rinvio d'interrogazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Pullè al presidente del Consiglio dei ministri, ministro degli affari esteri: « Sulla notizia dell'abolizione del latino e dell'italiano nelle scuole della Dalmazia; e come ciò si accordi colle clausole del Trattato di Rapallo, col Patto di amicizia dell'Italia colla Jugoslavia e la Pace Adriatica.

E questa interrogazione viene rinviata d'accordo fra l'onorevole ministro e l'interrogante.

Svolgimento di interrogazione.

PRESIDENTE. Viene all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole Torrigiani al ministro dell'economia nazionale: « Per conoscere le ragioni per le quali dal Ministero non venne accolta la domanda della Società provinciale cinegetica di Parma, riguardante l'applicazione dell'art. 34 della legge sulla caccia 24 giugno 1923, n. 1420, in rapporto con l'articolo 19 della legge stessa ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'economia nazionale.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. La interrogazione si riferisce all'art. 19 della legge sulla caccia. Ora questo articolo parla dei tempi stabiliti per la caccia e per la uccella-

gione; delle restrizioni ai termini stessi per motivi di protezione e della caccia ad animali feroci o nocivi. Dagli atti del Ministero risulta che dalle proposte delle Amministrazioni provinciali, previste dal comma quart'ultimo dell'articolo in parola, la Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Parma, con deliberazione 17 marzo 1924, propose « la immediata chiusura della caccia ad ogni specie di selvaggina in tutto il territorio della provincia, tranne lungo la sponda del Po » al 31 dicembre.

Dalla deliberazione stessa si rileva che tale proposta era pervenuta dalla Società cinegetica provinciale, ma al Ministero non risulta che la Società cinegetica parmense siasi ad esso rivolta direttamente per esternare l'accennato voto.

Sta di fatto che il Ministero, sin dallo scorso anno, quando, nella prima necessariamente affrettata applicazione della nuova legge, aveva dovuto provvedere, per l'annata venatoria 15 agosto 1923-14 agosto 1924, con vari decreti, alla restrizione dei termini per l'esercizio della caccia e dell'aucupio, pensava di adottare nell'annata successiva il sistema di un unico decreto, nel quale si regolasse in modo organico la delicata materia, in modo da non dar luogo a disparità di trattamento tra provincia e provincia.

In tale proposito fu poi confortato dall'unanime parere del Comitato consultivo per la caccia. Ed in realtà non può non riconoscersi che la unicità dei periodi di caccia e di aucupio, voluta come caposaldo della legge, sarebbe frustrata da una frammentaria applicazione del comma quart'ultimo dell'art. 19. In seguito quindi all'esame dei voti delle Amministrazioni provinciali, il Comitato propose le restrizioni organiche, accettate integralmente dal Ministero e contenute nel decreto 7 aprile 1924.

Ne venne di conseguenza che rimasero non accolte le proposte contrarie pervenute dalle provincie del Regno, e, tra le altre, anche quella dell'Amministrazione provinciale di Parma.

Si ritiene che il decreto 7 aprile abbia dato buona prova, tanto che è irrilevante il numero delle provincie che hanno successivamente insistito nelle già invocate restrizioni.

In ogni modo, allorchė si dovrà provvedere

alle restrizioni per l'annata venatoria 15 agosto 1925-14 agosto 1926, il voto dell'Associazione di Parma potrà essere nuovamente esaminato, ed anzi posso assicurare l'onorevole interrogante che su di esso non mancherò di udire anche il parere del Comitato consultivo per la caccia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Torrigiani per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro.

TORRIGIANI. Duolmi che la prima volta in cui ho il piacere d'interrogare l'amico e collega ministro dell'economia nazionale, non possa dichiararmi interamente soddisfatto della sua risposta. Prima di tutto l'onorevole ministro mi dice che manca il deliberato della Società dei cacciatori di Parma....

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Ho detto che non è venuto al Ministero....

TORRIGIANI. Ma come? Se ella ha detto testè che il Ministero non poteva accordare....

NAVA, ministro dell'economia nazionale. È venuto attraverso la Commissione.

TORRIGIANI. La società ha voluto corredare questa sua deliberazione del parere della Commissione straordinaria provinciale per darle più efficacia, presso il Governo. Comunque sia è assodato che il Ministero conosce la richiesta e non la accetta; ora mi sembra abbastanza strano questo: la legge per la caccia è stata discussa lungamente in Senato, il ministro l'ha trovata talmente giusta che l'ha fatta applicare per decreto legge; e, giacché lo scopo precipuo di essa è quello di garantire, più che sia possibile, la propagazione della selvaggina nostrana, tanto è vero che si sono istituite le bandite di Stato che debbono appunto servire anche alla difesa e aumento della produzione, che pure non è trascurabile.

Ora davanti a cacciatori i quali, perchè sono veri cacciatori, non vogliono la distruzione della selvaggina e ne vogliono invece la più intensa propagazione, di fronte ad essi che domandano una restrizione del loro diritto di caccia, sottoponendosi alla privazione del più bel colpo di fucile che possa farsi nei nostri paesi (quello alla beccaccia), non si può rimanere indifferenti, giacchè scopo precipuo della legge essendo quello di tutelare la selvaggina, i cacciatori parmensi vogliono aiutarla ad ottenerlo, e questo domandano un anno prima; insomma essi dicono:

emanate subito il divieto di uccidere gli uccelli di passo nella nostra provincia (meno nella zona in golena del Po) perchè con la scusa della uccisione degli animali di passo, si uccidono anche quelli stanziali, che stanno quasi completamente distruggendosi, e si risponde invece a loro: abbiate pazienza aspettate un anno! intanto si può ben ripetere l'antico detto: Dum Romae consulitur, renatio diripitur.

Io mi ricordo di aver cercato di dimostrare al Senato, durante la discussione del progetto di legge, l'evidenza della assoluta necessità di evitare il danno gravissimo dei permessi speciali primaverili agli uccelli di passo nelle nostre montagne, colline ed alta pianura, località queste dove specialmente si riproduce e propaga la selvaggina stanziale.

Per quanto il servizio di vigilanza sia oculato, ammesso e non concesso che tutti gli agenti facciano il loro dovere, è naturale che una sorveglianza praticamente efficace riesce impossibile col mantenimento dei permessi speciali temporanei.

Per esempio: un agente quando sente o vede sparare in una altura in faccia a quella in cui egli si trova, si sottoporrà facilmente al disagio di ascese e discese anche lunghe e faticose pur di essere certo che raggiungendo il cacciatore abusivo, potrà metterlo sicuramente in contravvenzione, ma quando invece questi gli mostrerà il permesso speciale e dirà di aver sparato a una beccaccia o a un tordo, mentre invece ha probabilmente nascosto un lepre o una starna uccisi poco prima, è facile pensare che l'agente non si darà la pena di muoversi per non esporsi a inutile fatica e forse alle beffe del bracconiere. Insomma la già forzatamente scarsa sorveglianza, riescirà nulla col mantenimento di questi deprecati permessi!

Ripeto che non posso dichiararmi soddisfatto anche perchè nella risposta datami, parmi scorgere il solito zampino burocratico: La burocrazia ha stabilito che le domande di restrizione debbano esaminarsi nel periodo di assoluta chiusura di caccia: maggio, giugno e luglio: la domanda dei cacciatori parmensi, sarà allora discussa, ventilata e, si o no accolta, intanto si perda pure la primavera di questo anno, si guastino e distruggano gli accoppiamenti, anche scompaia la selvaggina nostrana non importa, purchè il periodo stabilito per le

revisioni non venga intaccato con anticipate concessioni!!

Non mi resta dunque che pregare vivamente l'onorevole ministro di riesaminare per conto suo la questione e spero che convinto della urgenza del richiesto provvedimento, vorrà con un semplice decreto, assecondare il desiderio più che legittimo dei cacciatori parmensi (bene, approvazioni).

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Sorteggio degli Uffici ». Invito l'onor, senatore, segretario, Rebaudengo a procedere al sorteggio degli Uffici.

REBAUDENGO, segretario, fa il sorteggio degli Uffici e la loro proclamazione.

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Emanuele Filiberto

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele

Adamoli

Albertini

Artom

Baccelli Pietro

Badaloni

Barbieri

Beneventano

Berenini

Berio

Bertetti

Bianchi Leonardo

Botterini

Campello

Cao Pinna

Capaldo

Cimati

Cipelli

Cocuzza

Colosimo

Comparetti

Contarini

Cremonesi

Crespi

Cusani-Visconti

Del Pezzo

De Vito

Diena

Di Frasso

Di Vico

Dorigo

Ferraris Dante

Francica Nava

Garofalo

Gioppi

Gualterio

Malagodi

Manna

пиппи

Marcora

Marghieri

Martinez

Mayer

Mortara

Mosconi

Niccolini Eugenio

Orsi Paolo

Paulucci di Calboli

Pellerano

Pelli Fabbroni

Pescarolo

Pini

Rossi Giovanni

Scalori

Segrè

Tamassia

Tassoni

Tivaroni

Valerio

Vicini

Viganò

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Adalberto

Abbiate

Albertoni

Ancona

Battaglieri

Bergamini

Bollati

Bombig

Boni

Borea d'Olmo

Borsarelli

Brandolin

Cagni

Capotorto

LEGISLATURA XXVII — 1º SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1925

Cattaneo

Chimienti

Coffari

Cornaggia

Credaro

D' Andrea

= 11114160

Del Bono

Del Carretto

Diaz

Di Brazza

Di Robilant

Di Terranova

Ellero

Facta

Ferri

Fradeletto

Frola

Gallina

Ginori Conti

Lagasi

Libertini

Luiggi

Luzzatti

Malaspina

Mazziotti

Nuvoloni

Passerini Angelo

Peano

Pecori Giraldi

Pianigiani

Ridola

Riolo

Romeo delle Torrazze

Sanminiatelli

Scaduto

Schanzer

Schiralli

Scialoja

Setti

Sforza

Sinibaldi

Spirito

Suardi

Tommas.

Venosta

Zerboglio

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto.

Agnelli

Angiulli

Bensa

Bergamasco

Berti

Bonazzi

Borsalino

Cagnetta

Capece Minutolo

Carle

Castiglioni

Chiappelli

Ciccotti

Ciraolo

Clemente

Cocchia

Conci

De Marinis

Di Sant'Onotrio

Di Trabia

Fadda

Ferraris Maggiorino

Frascara

Frassati

Gerini

Ghiglianovich

Giardino

Giordano Davide

Giunti

Golgi

Imperiali

Indri

Malvezzi

Marchiafava

Marconi

Mattioli-Pasqualini

Morello

Orsi Deltino

Pais

Pincherle

Pironti

Plutino

Puntoni

Resta Pallavicino

Reynaudi

Rosadi

Salmoiraghi

Sanarelli

Sanjust di Teulada

Scalini

Schiaparelli

Serristori

Spada Squitti Tamborino 1 con 1 Tittoni Romolo Torrigiani Treccani Venzi Zupelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Luigi Amedeo

Albricci

Auteri Berretta

Barzilai Bellini Bevione

Bianchi Riccardo

Bistolfi

Bonin Longare

Bouvier Cadorna Calabria Calisse Camerini

Campostrini Cardarelli

Cataldi Chersich Cirmeni

Cito Filomarino

Civelli Corbino Del Lungo Di Bagno Fabri

Ferrero di Cambiano

Garroni Giordani

Giusti Del Giardino

Inghilleri Loria Lusignoli Lustig Melodia Millo Nava

Oliveri Paternò

Petitti di Roreto

Pirelli

Pistoia

Poggi

Polacco

Quarta

Raggio

Raineri Rattone

Rava

Rolandi-Ricci

Salata

Santucci

Sechi

Simonetta

Sormani

Tecchio

Tolomei

Torraca

Venturi

Vigoni

Zippel

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso di Savoia-

Genova

Beltrami

Biscaretti

Bocconi

Boncompagni

Bonicelli

Boselli

Brusati Ugo

Calleri

Canevari

Cannavina

Casati

Caviglia

Cefalo

Cesareo

Cippico

Colonna

Consiglio

Conti

Dallolio Alfredo

Di Stefano

D'Ovidio Francesco

Durante

Einaudi

Figoli

Fracassi

Garbasso

Giordano-Apostoli

Gonzaga

Grippo

Grossich

Guala

Guidi

Hortis

Lucchini

Mangiagalli

Mango

Maragliano

Mariotti

Mengarini

Montresor

Niccolini Pietro

Orlando |

Palummo

Pantano

Pipitone

Pozzo

Rebaudengo

Reggio

Romanin Jacur

Rossi Baldo

Rota Francesco

Schupfer

Sili

Silvestri

Taddei

Thaon di Revel

Triangi

Vigliani

Villa

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Filiberto

Arlotta

Baccelli Alfredo

Borghese

Brusati Roberto

Carissimo

Cefaly

Cirincione

Corradini

Crispolti

Da Como

Dallolio Alberto

D'Amelio

De Novellis

De Tullio

Di Royasenda

D' Ovidio Enrico

Faelli

Faina

Fano

Gabba

Gatti

Gentile

Gherardini

Grassi

Grosoli

Lanciani

Malfatti

Marescalchi Gravina

Martino

Milano Franco d'Aragona

Morpurgo

Novaro

Pansa

Pascale

Pavia

Pigorini

Placido

Podestà

Porro

Quartieri

Queirolo

Rajna

Rampoldi

Ricci Corrado

Rizzetti

Ronco

Rossi di Montelera

Rota Attilio

Ruffini

Scherillo

Sitta

Stoppato

Supino

Tacconi

Tomasi della Torretta

Torlonia

Volpi

Volterra

Zuccari

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Ferdinando

Agnetti

Amero d'Aste

Badoglio

Beria d'Argentina

Bianchi Luigi

Borromeo

Brondi

Callaini

Canevaro

Cassis

Catellani

Croce

De Blasio

De Bono

De Cupis

Della Noce

Della Torre

De Lorenzo

De Petra

De Seta

Di Saluzzo

Faldella

Fortunato

Fratellini

Fulci

Gallini

Garavetti

Gavazzi

Giaccone

Grandi

Greppi

Lanza di Scalea

Marcello

Marciano

Martini

Mazzoni

Michetti

Molmenti

Morrone

Mosca

Negrotto Cambiaso

Pagliano

Passerini Napoleone

Perla

Pestalozza

Piaggio

Pitacco

Ponza

Pullė

Ricci Federico

Salvago Raggi

San Martino di Valperga

Soderini

Tanari

Valenzani

Valvassori Peroni

Vitelli

Wollemborg

Zappi

Discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 ». (N. 41-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 ».

Chiedo all'onorevole ministro delle colonie se accetta il testo dell'articolo unico modificato dall'Ufficio centrale.

LANZA DI SCALEA, ministro delle colonie. Lo accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Sili, di dar lettura del disegno di legge.

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno al Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, ed in ogni altra materia suscettibile di essere regolata con la stessa procedura, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 e firmato il 28 novembre stesso anno.

ALLEGATI.

SOCIETE DES NATIONS

PROTOCOLE RELATIF AUX CLAUSES D'ARBITRAGE

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent accepter, au nom des pays qu'ils représentent, les dispositions suivantes:

1. Chacun des Etats contractants reconnaît la validité, entre parties soumises respectivement à la juridiction d'Etats contractants

différents, du compromis ainsi que de la clause compromissoire par laquelle les parties à un contrat s'obligent, en matière commerciale ou en toute autre matière susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage par compromis, à soumettre en tout ou partie les différends qui peuvent surgir dudit contrat, à un arbitrage même si ledit arbitrage doit avoir lieu dans un pays autre que celui à la juridiction duquel est soumise chacune des parties au contrat.

Chaque Etat contractant se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national. L'Etat contractant qui fera usage de cette faculté en avisera le Secrétaire général de la Société des Nations aux fins de communication aux Etats contractants.

2. La procédure de l'arbitrage, y compris la constitution du tribunal arbitral, est réglée par la volonté des parties et par la loi du pays sur le territoire duquel l'arbitrage a lieu.

Les Etats contractants s'engagent à faciliter les actes de procédure qui doivent intervenir sur leur territoire, conformément aux dispositions réglant, d'après leur législation, la procédure d'arbitrage par compromis.

- 3. Tout Etat contractant s'engage à assurer l'exécution, par ses autorités et conformément aux dispositions de sa loi nationale, des sentences arbitrales rendues sur son territoire en Vertu des articles précédents.
- 4. Les tribunaux des Etats contractants, saisis d'un litige relatif à un contrat conclu entre personnes visées à l'article premier et comportant un compromis ou une clause compromissoire valable en vertu dudit article et susceptible d'être mis en application, renverront les intéressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement des arbitres.

Ce renvoi ne prejudicie pas à la compétence des tribunaux au cas où, pour un motif quelconque, le compromis, la clause compromissoire ou l'arbitrage sont devenus caducs ou inopérants.

5. Le présent Protocole, qui restera ouvert a la signature de tous les Etats, sera ratifié. Les ratifications seront déposées aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations qui en notifiera le dépôt à tous les Etats signataires.

- 6. Le présent Protocole entrera en vigueur aussitôt que deux ratifications auront été déposées. Ultérieurement, ce Protocole entrera en vigueur, pour chaque Etat contractant, un mois après la notification, par le Secrétaire général de la Société, du depôt de sa ratification.
- 7. Le présent Protocole pourra être dénoncé par tout Etat contractant moyennant préavis d'un an. La dénonciation sera effectuée par une notification adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci transmettra immédiatement à tous les autres Etats signataires des exemplaires de cette notification, en indiquant la date de réception. La dénonciation prendra effet un an après la date de notification au Secrétaire général. Elle ne sera valable que pour l'Etat contractant qui l'aura notifiée.
- 8. Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble ou à une partie des territoires ci-après mentionés, à savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un quelconque des territoires ainsi exclus. Les adhésions seront communiquées aussitôt que possibile au Secrétaire général de la Société des Nations qui les notifiera à touts les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le Secrétaire général à tous les Etats signataires.

Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l'un quelconque des territoires visés ci-dessus. L'article 7 est applicabile à cette dénonciation.

Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractans.

FAIT à Genève, le vingt-quatrième jour de septembre mil neuf cent vingt-trois.

en un seul exemplaire, dont les textes anglais et français feront également foi, et qui restera déposé dans les archives de la Société des Nations.

LEGISLATURA XXVII — 18 SESSIONE 1924-25 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 GENNAIO 1925

LEAGUE OF NATIONS

PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES

The undersigned, being duly authorised, declare that they accept, on behalf of the countries which they represent, the following provisions:

1. Each of the Contracting States recognises the validity of an agreement whether relating to existing or future differences between parties subject respectively to the jurisdiction of different Contracting States by which the parties to a contract agree to submit to arbitration all or any differences that may arise in connection with such contract relating to commercial matters or to any other matter capable of settlement by arbitration, whether or not the arbitration is to take place in a country to whose jurisdiction none of the parties is subject.

Each Contracting State reserves the right to limit the obligation mentioned above to contracts which are considered as commercial under its national law. Any Contracting State which avails itself of this right will notify the Secretary-General of the League of Nations, in order that the other Contracting States may be so informed.

2. The arbitral procedure, including the constitution of the Arbitral Tribunal, shall be governed by the will of the parties and by the law of the country in whose territory the arbitration takes place.

The Contracting States agree to facilitate all steps in the procedure which require to be taken in their own territories, in accordance with the provisions of their law governing arbitral procedure applicable to existing differences.

- 3. Each Contracting State undertakes to ensure the execution by its authorities ande in accordance with the provisions of its national laws of arbitral awards made in its own territory under the preceding articles.
- 4. The Tribunals of the Contracting Parties, on being seized of a dispute regarding a contract made between persons to whom Article 1 applies and including an Arbitration Agreement whether referring to present or

future differences which is valid in virtue of the said article and capable of being carried into effect, shall refer the Parties on the application of either of them to the decision of the Arbitrators.

Senato del Regno

Such reference shall not prejudice the competence of the judicial tribunals in case the agreement or the arbitration cannot proceed or becomes inoperative.

- 5. The present Protocol, which shall remain open for signature by all States, shall be ratified. The ratifications shall be deposited as soon as possible with the Secretary-General of the League of Nations, who shall notify such deposit to all the Signatory States.
- 6. The present Protocol will come into force as soon as two ratifications have been deposited. Thereafter it will take effect, in the case of each Contracting State, one month after the notification by the Secretary-General of the deposit of its ratification.
- 7. The present Protocol may be denounced by any Contracting State on giving one year's notice. Denunciation shall be effected by a notification addressed to the Secretary-General of the League, who will immediately transmit copies of such notification to all the other Signatory States and inform them of the date on which it was received. The denunciation shall take effect one year after the date on which it was notified to the Secretary-General, and shall operate only in respect of the notifying State.
- 8. The Contracting States may declare that their acceptance of the present Protocol does not include any or all of the undermentioned territories: that is to say their colonies, overseas possessions or territories, protectorates or the territories over which they exercise a mandate.

The said States may subsequently adhere separately on behalf of any territory thus excluded. The Secretary-General of the League of Nations shall be informed as soon as possible of such adhesions. He shall notify such adhesions to all Signatory States. They will take effect one month after the notification by the Secretary-General to all Signatory States.

The Contracting States may also denounce

the Protocol separately on behalf of any of the territories referred to above. Article 7 applies to such denunciation.

A certified copy of the present Protocol will be transmitted by the Secretary-General to all the Contracting States.

Done at Geneva on the twenty-fourth day

of September, one thousand nine hundred and twenty-three.

in a single copy, of which the French and English texts are both authentic, and which will be kept in the archives of the Secretariat of the League.

Conformément au second paragraphe de l'article 1er, la Belgique se réserve la liberté de restreindre aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par son droit national l'engagement visé au premier paragraphe de l'article 1er.

Paul Hymans, Premier Délègné de la Belgique.

S. Sidzikauskas, Premier Délégué de la Lithuanie.

A. MICHALAKOPOULOS, Délégué de la Grece. (Avec la réserve de l'article 1er).

ROBERT CECIL, First Delegate of the British Empire.

I declare that my signature applies only to Great Britain and Northern Ireland and consequently does not include any of the colonies overseas possessions or protectorates under His
Britannic Majesty's sovereignty or authority or any territory in respect of which His Majesty's
Government exercises a mandate.

AFRANIO DE MELLO-FRANCO, Délégué du Brésil. Juan J. Amezaga,

(Uruguay).

B. FERNANDEZ Y MEDINA

Par application de l'alinéa 2 de l'article 1er de la présente Convention, le Gouvernement français se réserve la liberté de restreindre l'engagement prévu audit article aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

En vertu de l'article 8 de la présente Convention, le Gouvernement français déclare que son acceptation du présent protocole ne s'étend pas aux colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, non plus qu'aux protectorats ou territoires sur lesquels la France exerce son mandat.

G. HANOTAUX.

R. A. AMADOR (Délégué du Panama).

GARBASSO (pour l'Italie).

GOTTFRIED ASCHMANN (Pour l'Allemagne).

Au nom du Gouvernement Royal roumain, je signe la présente Convention avec la réserve que le Gouvernement Royal pourra en toute occurrence restreindre l'engagement prévu à l'article 1er, alinéa II, aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

N. P. COMNENE

(pour la Roumanie)

En vertu de l'article 8 du présente protocole, le Gouvernement japonais déclare que son acceptation du présent protocole ne s'étend pas à ses territoires ci-après mentionnés: - Chosen, Taiwan, Karafuto, la Territoire à bail de Kwantung, les territoires sur lesquels le Japon exerce son mandat.

K. Isuu

(pour le Japon)

La Principauté de Monaco se réserve la liberté de restreindre son engagement aux contrats qui sont déclarés commerciaux par son droit national.

R. ELLES PRIVAT

(pour la Principauté de Monaco)-

Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve la liberté de restreindre l'engagement visé au premier paragraphe de l'article premier aux contrats qui sont considérés comme commerciaux par le droit néerlandais.

En outre, il déclare son point de vue que la reconnaissance en principe de la validité des clauses d'arbitrage ne porte nullement atteinte aux dispositions restrictives qui se trouvent actuellement dans la législation néerlandaise, ni au droit d'y introduire d'autres restrictions à l'avenir.

W. Doude van Troostwijk

(Pays-Bas. Pour le Royaume
en Europe).

Pour copie conforme:

Pour le Secrétaire général de la Société des Nations:

Directeur de la Section juridique.

Certified true copy:

For the Secretary-General of the League of Nations:

Director of the Legal Section.

Visto, d'ordine di S. M. il Re
Il Ministro degli Affari Esteri

Mussolini.

PRESIDENTE, É aperta la discussione su questo disegno di legge. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ricci Federico.

RICCI FEDERICO, Onorevoli colleghi, desidero sottoporre al Senato ed al Governo alcune considerazioni di carattere meramente pratico; mi astengo dalla trattazione giuridica per la quale non sono affatto competente.

Comprendo bene che mi si potrà obbiettare che, trattandosi di ratificare convenzioni per le quali si sono già impegnati più o meno con-Cretamente i nostri rappresentanti, il Senato dovrá approvare senz'altro; in questo caso io mi asterrò dal voto. Ma faccio egualmente le mie osservazioni, perchè probabilmente il caso potra ripetersi e la questione ripresentarsi. A ció accenna in modo esplicito la relazione in due punti. Infatti in un punto essa esamina l'opportunità di non estendere questa clausola, ove altri Stati che oggi non hanno ancora firmato, venissero ad aderirvi. In un altro punto accenna all'opportunità di avvalersi della facoltà di denunziare la convenzione con un preavviso di un anno. Orbene, io fin da ora faccio istanza che, ove questo protocollo sia approvato, si provveda a denunziarlo, appena possibile.

È necessario considerare come si svolga il commercio di importazione in Italia. Tutte le materie prime, tutti i prodotti di cui noi ab biamo forte bisogno, sono esportati per l'Italia da ditte commerciali, le quali praticamente sono tra loro riunite in forti associazioni, quasi in sindacati. Orbene, una delle regole di questi sindacati è che tutti i soci vendano a determinate condizioni, facciano cioè firmare dal compratore che è l'importatore italiano, un contratto disgraziatamente redatto sempre in lingua estera, non sempre letto nè compreso dal compratore. Questo contratto, che generalmente è imposto, lo dice anche la relazione, contiene usualmente una clausola compromissoria, la quale stabilisce che in caso di divergenza l'arbitrato sia praticato in città estera: Londra, Liverpool, Amsterdam, New York ecc; e, cosa ancora più grave, stabilisce che gli arbitri debbano essere commercianti del luogo ove ha sede l'arbitrato e che gli arbitri stessi debbano essere commercianti di quella tale classe di merci di cui si tratta, e spesso pone l'obbligo che siano consiglieri della Camera di commercio del luogo ove ha sede l'arbitrato.

Allora si arriva a questo punto, che il mio arbitro è necessariamente un commerciante della stessa categoria, della stessa Camera di commercio del mio avversario, ed esso quindi è tratto a considerare le questioni d'ordine generale, che son quelle che interessano, con le stesse vedute del mio avversario e a giudicare in senso favorevole al mio avversario, perchè questo giudizio in sostanza tornerà a favor suo. Questo caso, purtroppo, si verifica frequentemente quando ad esempio qualche piccola nube turba il commercio internazionale, nube tanto piccola da non poter dare origine ad atti di governo, ma nube che può essere immediatamente avvertita dai commercianti. Facciamo un esempio: ai tempi della guerra di Libia molte case esportatrici asserirono che essendovi una guerra marittima nel Mediterraneo questa era una ragione per annullare i contratti e sospendere le consegne a Genova. Coloro che si sottomisero all'arbitrato ebbero la peggio; coloro invece che ricorsero ai tribunali italiani e anche inglesi, ebbero ragione. Si ritenne dai giudici togati che la guerra libica era una guerra coloniale e il teatro della guerra non era il mar Tirreno, e le consegne dovevano venire regolarmente effettuate.

Supponiamo ora, per fare un altro esempio, che si sviluppi un'epidemia in India, avremmo immediatamente una restrizione di produzione in determinati prodotti come i semi oleosi. Supponiamo che questa epidemia non sia tanto forte da dare origine a speciali atti di governo. Gli esportatori troveranno che, siccome vi è restrizione di produzione, essi han diritto di cancellare i contratti. Lo scopo sarà probabilmente quello - absit iniuria verbis - di non consegnare nulla delle quantità di merce venduta e di riservare la scarsa produzione a nuovi contratti a prezzi molto più alti. Ora consideriamo che tutta l'importazione italiana è sottoposta a questa clausola compromissoria. Se noi la rendiamo obbligatoria, noi poniamo tutto il commercio d'importazione italiana, vale a dire tutti i nostri rifornimenti di materia prima a discrezione dei signori esportatori esteri, i quali, come dissi, sono solidali fra loro. In sostanza noi minacciamo i nostri rifornimenti di materie prime nel momento in cui più ci interessano.

Nè vale il dire che vi potrebbe essere compenso con la nostra esportazione, perchè di-

empleature axvii — 1º sessione 1924-25 — discussiona — tornaté pel 22 gennaio 1925

sgraziatamenie la nostra esportazione, specialmente con i paesi che hanno firmata questa convenzione, è di piccola quantità e si riferisce piuttosto ai soli generi di lusso. Ma in caso di temute complicazioni internazionali il genere di lusso subisce una restrizione del consumo più forte ancora che nella produzione, e quindi non possono sorgere per il genere di lusso quelle stesse contestazioni, che sorgono per il genere di prima necessità.

La relazione della Commissione con maggiore chiarezza ed eloquenza sviluppa questo concetto, dove dice che il nostro. Paese è prevalentemente importatore, e i maggiori contratti riguardano il ferro, il carbone, i fosfati, i semi, il caffe, il grano, i metalli, il legname: in sostanza quasi tutto le materie prime. Per cui, ove si estenda con incontrastabile efficacia la clausola compromissoria, i contraenti, anche se abbiano concluso in Italia i rispettivi contratti, saranno con maggior frequenza che oggi distolti dalla magistratura ordinaria competente del lero paese e il più delle volte dette controversie finiranno dinanzi al collegio arbitrale presieduto da un presidente di un paese straniero composto di arbitri prevalentemente (diciamo anzi esclusivamente) stranieri. Potrà opporsi che i contraenti, ove ravvisino non essere sufficientemente cauto consentire di rinunziare a sottoporre all'autorità giudiziaria le eventuali controversie, potranno rifiutarsi di accettare la clausola, ma non si potrà non tener presente che il compratore è, spesso, costretto ad accettarla, per cui, volente o nolente, è costretto ad attenersi al patto pur temendone le conseguenze.

Fino ad oggi la nostra magistratura, e la relazione cita delle sontenze di cassazione, era d'opinione che questa clausola contrattuale fosse di nessun effetto giuridico. Invece col sottoscrivere questa convenzione noi diamo a questa clausola pieno effetto. È ben vero che la relazione osserva «che già il Senato ha approvato una modifica all'articolo 941 del Codice di procedura civile, relativo al giudizio di delibazione, talchè il cittadino può sottrarsi ai gravi inconvenienti che risultano da questa clausola». Ma se guardiamo alle precise disposizioni di questa variante, vediamo che si può cutrare nel merito soltanto in un caso, quando la parte si sia mantenuta [contumace,

il che generalmente non può avvenire per molti motivi che non sto ora ad esporre. Uno, per esempio, evidente, è che la parte che non comparisce dinanzi ad un arbitrato, quando questo arbitrato è riconosciuto obbligatorio, fa una meschina figura, tralascia dal prospettare le proprie ragioni e va incontro ad una causa molto più lunga e dispendiosa, cosicchè, in realta, il rimedio cui accenna l'onorevole Commissione è di un'efficacia molto dubbia.

Almeno avesse la Commissione internazionale studiata una clausola compromissoria tipo da applicarsi a tutti i contratti la quale tutelasse la dignità e gli interessi italiani, allo stesso modo che si tutelano gli interessi e la dignità esteri. Ma questo non è avvenuto, Almeno si fossero sentite le classi commerciali, le camere di commercio! Ma nemmeno questo, per quanto mi consta, è avvenuto. Per concludere, io faccio preghiera che se si può sospendere la sanzione di questa convenzione la si sospenda. Se non è possibile sospenderla la si denunzi appena è possibile, e in ogni caso non la si estenda ad altri Stati, e prima di decidere qualche cosa si senta il parere delle classi commerciali, che rappresentano poi, in questo, gli interessi di tutta la nazione, e dovendosi veramente accettare l'obbligatorietà della clausola compromissoria si veda di studiare una clausola tipo.

DIENA, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIENA, relatore. Onorevoli colleghi. Sarà opportuno, per esattamente apprezzare il valore delle osservazioni esposte dall'onorevole collega, senatore Ricci, che si riassuma brevemente il contenuto del Protocollo, che venne conchiuso ed al quale aderi il nostro Governo e di cui ora viene chiesta la ratifica.

È a tenere presente, che nel 24 settembre 1923, veniva conchiuso fra la Francia, la Gran Brettagna, il Brasile, la Grecia ed altri Stati, un accordo in forma di Protocollo, allo scopo di meglio disciplinare ed uniformare fra i vari Stati contraenti, le clausole di arbitrato apposte nei contratti. Per siffatto accordo, si conveniva, che ciascuno degli Stati contraenti avrebbe riconosciuto tra le parti soggette alla giurisdizione dei vari Stati, la validità del compromesso e della clausola compromissoria, per effetto delle quali le parti si fossero obbligate

in materia commerciale ed in ogni altra materia suscettibile di essere regolata con l'arbibrato, di sottoporre in tutto od in parte, le controversie che fossero per sorgere dai detti contratti, ad un giudizio arbitrale, anche se il detto giudizio dovesse aver luogo in un paese diverso da quello, alla giurisdizione del quale fossero sottoposti l'uno e l'altro dei contraenti.

Nonostante cotesta clausola, ciascun Stato contraente, si riservava però la facolta di limitare l'impegno suaccennato a quei contratti, che dalle rispettive leggi nazionali degli Stati contraenti, vengono considerati d'indole commerciale; dovendo però in tal caso, lo Stato che di detta facolta volesse valersi, avvisare il segretario generale della Società delle Nazioni, affinche questi ne desse comunicazione agli altri Stati.

Altre disposizioni venivano dettate per stabilire la procedura da seguirsi per la costituzione dei Tribunali arbitrali e per l'esecuzione nei rispettivi territori delle emanande decisioni arbitrali.

Gli Stati contraenti si riservavano del pari di dichiarare, che l'accettazione da essi data al Protocollo non si sarebbe estesa, all'insieme o ad una parte, dei possedimenti coloniali o dei territori d'oltre mare protettorati o territori sui quali essi Stati esercitino un mandato.

Occorre altrest ricordare, che in base all'art. 4 del detto protocollo, i Tribunali degli Stati contraenti, ove fossero stati investiti di una controversia relativa ad un contratto conchiuso fra persone appartenenti agli Stati firmatari del detto Protocollo, se nei detti contratti fosse inclusa la condizione, che le eventuali controversie, avrebbero dovuto essere decise per via di compromesso o se vi fosse contemplata la clausola compromissoria, alla richiesta delle parti contraenti, o di una di esse, avrebbero dovuto riconoscerne l'efficacia, rimettendo le dette parti al giudizio degli arbitri, semprechè la clausola compromissoria od il lodo non fossero divenuti inefficaci o caduchi, nei quali casi il Tribunale adito se competente a conoscere del merito della causa avrebbe senz'altro giudicato.

I successivi articoli del Protocollo contemplano le modalità da osservarsi ove altri Stati avessero voluto più tardi aderire a quel Protocollo. Si conveniva altresi, come del resto è generalmente enunciato nella maggior parte di simili convenzioni, che mediante analoga denuncia da notificarsi con il preavviso di un anno al segretario della Società delle Nazioni, ciascuno Stato contraente avrebbe potuto risolvere l'accordo concluso.

Con l'articolo 8 del detto Protocollo, come già si accennò, conformemente del resto a quanto era stato disposto in molte altre analoghe Convenzioni - fra altre con le Convenzioni dell'Aja 17 luglio 1905 ratificate dall'Italia con la legge 27 giugno 1909, n. 640 (che concernevano disposizioni in materia di procedura civile - di conflitto di legge relativo agli effetti del matrimonio e sui diritti e doveri dei coniugi nei loro rapporti personali e sui beni dei coniugi - sull'interdizione e su provvedimenti analoghi in tema di tutela), si era pattuito che gli Stati contraenti avessero la facoltà di dichiarare, che l'accettazione da essi data al Protocollo, non doveva estendersi all'insieme o ad una parte dei territori ivi indicati, colonie, possessi o territori d'oltre mare, protettorati.

Il Governo italiano, che non era intervenuto nella Convenzione, credette, come ne era stata consentita la facoltà di aderirvi, e ciò fece a mezzo del suo plenipotenziario residente a Ginevra, nel 28 novembre 1923; ma mentre la maggior parte dei rappresentanti dei principali Stati, che stipularono la Convenzione, o che successivamente vi aderirono, all'atto di apporre la loro sottoscrizione avevano fatto precedere le riserve, sia per quanto ha tratto alla limitazione dell'accordo per le sole contestazioni di carattere commerciale, sia per la non estensibilità della Convenzione alle colonie o ad altri possedimenti d'oltre mare, il rappresentante italiano tali riserve non appare abbia premesse, mentre per varie considerazioni, che l'Ufficio centrale espose nella relazione e che per brevità ora non si ripetono, sarebbe stato opportuno venissero esplicitamente dettate, ciò che però a nostro avviso potrà farsi, al momento della partecipazione della ratifica, quando verra eseguita dal nostro plenipotenziario.

Nella relazione che precede il disegno di legge si riferirono con molta sobrietà le ragioni che consigliarono il Governo ad aderire al detto Protocollo, e che dovrebbero indurre il Senato ad accordarne la ratifica.

Si afferma che la legislazione italiana riconosce l'istituto dell'arbitrato e della clausola compromissoria, mentre l'articolo 8 del Codice di procedura civile vieta soltanto di compromettere le questioni di Stato, di separazioni tra coniugi e quelle che non possono essere transatte; per cui parve opportuno, che l'Italia accedesse a quel Protocollo o Convenzione, certo non contraria al nostro diritto interno e che avrebbe assicurato ai nostri connazionali il beneficio della clausola compromissoria anche in quei paesi, dove non erano finora ammessi a fruire di tale beneficio.

L'Ufficio centrale esaminando l'accennato Protocollo e pur deliberando di proporvene la ratifica, con le accennate cautele e con la proposta limitazione, non ha disconosciuto nè tanto meno ha ignorato, le eccezioni che l'onorevole senatore Ricci testé ha esposte per sostenere l'inopportunità della ratifica, o per lo meno per sollecitare il Governo di denunciare al più presto l'accordo, ma ha creduto di prospettare nella sua relazione le principali dispute agitatesi nella dottrina e nella giurisprudenza, sulla efficacia di dette clausole compromissorie che spesso tendono a distrarre i nostri commercianti, in caso di contestazioni, dalle loro magistrature ordinarie, per sottoporli ad un collegio arbitrale straniero, non sottacendone gli inconvenienti a cui potevasi andare incontro.

Si ricordò infatti, come un'autorevole dottrina contesti persino in massima, l'opportunità di dare efficace riconoscimento alle clausole compromissorie apposte nei contratti, poichè con dette clausole si viene a rinunciare anticipatamente all'ordinaria difesa giurisdizionale riguardo a liti future, che i contraenti il più delle volte non sono in grado di presentire e di apprezzare, mentre all'avverarsi del dissidio impreveduto, si pentono poi della fatta rinuncia.

Si ricordò altresì, come parecchie legislazioni straniere, e particolarmente quella francese, all'infuori che in materia di assicurazioni marittime - ed un tempo anche per questioni attinenti a controversie fra soci - non riconoscano efficacia alle clausole compromissorie apposte nei contratti, e come la giurisprudenza francese particolarmente siasi mantenuta costante nel non riconoscerla. Parimenti, come riferi il senatore Ricci, abbiamo anche accennato che tenuti presenti i nostri rapporti commerciali, preva-

lentemente d'importazione dai paesi stranieri, i nostri commercianti in conseguenza dell'efficacia accordata alle clausole compromissorie apposte nei contratti da essi conchiusi, sarebbero stati più di frequente trascinati davanti collegi arbitrali stranieri per le decisioni delle contestazioni che insorgessero nell'esecuzione dei loro contratti; ma nondimeno pur affacciandoci siffatti inconvenienti, senza per questo cadere in manifesta contraddizione tra le premesse considerazioni e la formula conclusiva, abbiamo creduto di proporVi, con le limitazioni e con le riserve suaccennate, che il Protocollo venisse ratificato.

Ed a questo giudizio siamo stati indotti, prima di tutto, e cio è necessario di chiarire (perchè le osservazioni esposte dall'onorevole senatore Ricci potrebbero farlo credere), perchè nonostante l'efficacia data alla clausola compromissoria, non ne deriva per questo che le parti siano obbligate ad inserire nei contratti siffatta clausola. Certo che in molti casi, come del pari fu dalla relazione ricordato, il contraente potrà essere indotto anche suo malgrado ad accettare la apposta condizione, ma non è detto per questo che la parte non possa insistere perchè la clausola non sia inserita.

Ma la ragione prevalente che ha indotto l'Ufficio centrale ad aderire alla chiesta ratifica, fu quella, che così verrà a dirimersi la grave questione che si dibatte nella nostra giurisprudenza, sulla efficacia delle clausole compromissorie stipulate nei contratti conchiusi fra italiani e stranieri o fra italiani, contratti che debbano avere la loro esecuzione in Italia, ma in cui sia convenuto che le eventuali controversie debbano essere decise da collegi arbitrali stranieri.

La Cassazione di Torino nel 17 giugno 1919 e quella di Roma a Sezioni Unite, con sentenza 25 aprile 1916, dichiararono nulle le clausole compromissorie per le quali fosse convenuto in un contratto concluso all'estero, ma da eseguirsi in Italia fra un italiano ed uno straniero che ogni controversia relativa all'esecuzione del contratto dovesse essere risolta mediante un arbitrato da esperirsi all'estero.

Per l'incontro molte altre Corti di appello quelle di Milano, di Venezia, di l'arma riconobbero la validità e l'efficacia del patto.

Non è questa la sede per esaminare quale

delle due soluzioni sia da preferirsi. Chi sostiene che non si tratti che di un patto contrattuale d'indole esclusivamente attinente al diritto privato non accede all'opinione che sostiene l'inefficacia del patto; chi afferma invece che il patto abbia stretta connessione con i principi riflettenti l'ordinamento giurisdizionale, quindi di carattere pubblicistico, s'accosta all'opinione che ne proclama la inefficacia. Ciò che è certo importante, si è, che la questione debba essere uniformemente decisa dalle rispettive autorità giudiziarie dei vari Stati, affinchè le parti abbiano una norma sicura sulle conseguenze della apposta clausola e sulla efficacia dei lodi che fossero stati pronunciati.

D'altro canto se l'esperimento dell'accordo fosse per dimostrare l'avverarsi di quegli inconvenienti che furono accennati dall'onorevole senatore Ricci, e che parimenti noi abbiamo prospettati come eventualmente possibili, e se i commercianti a mezzo dei loro legali rappresentanti ne forniranno la prova, non è a dubitare che il Governo valendosi del diritto consentitogli di denunciare l'accennata convenzione, ne userà senz'altro, riprendendo così la primitiva libertà, e le magistrature italiane saranno ancora chiamate ad apprezzare l'efficacia o meno delle dette clausole a seconda delle particolari circostanze di fatto dei rispettivi contratti.

L'Ufficio centrale ha però, come si è accennato, ritenuto di richiamare il Governo, e spera che il richiamo troverà il pieno di lui assenso, di usare la più rigorosa limitazione nella applicabilità di dette clausole compromissorie.

Abbiamo accennato come la maggior parte degli Stati che firmarono il Protocollo o che più tardi vi aderino - Francia, Inghilterra, Belgio, Paesi Bassi, Rumenia, Grecia, Giappone all'atto che apposero le loro sottoscrizioni al detto Protocollo, formularono le accennate riserve, sia per quanto ha tratto alla non estensione della clausola per quelle contestazioni che non concernessero materie commerciali, sia per quanto si attiene all'efficacia della clausola nei territori coloniali e in quegli altri territori indicati nell'art. 8. Ora siffatta riserva ad avviso defl'Ufficio centrale, per le ragioni che più ampiamente furono esposte nella relazione, dovranno all'atto della comunicazione della ratifica, essere espressamente dedotte.

Ed è in conformità a questo nostro pensiero, che viene proposto che nell'articolo unico del disegno di legge, ove si dice « piena ed intera esecuzione è data nel Regno e nelle Colonie italiane al protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale e di ogni altra materia suscettibile di essere regolata con la stessa procedura... » sia tolto l'inciso « e nelle Colonie italiane ».

Sembra ovvio infatti, che se si ritiene prudente che l'Italia all'atto della comunicazione della ratifica debba fare quelle riserve, che gli altri Stati pur ravvisarono di premettere, non sia opportuno che nell'articolo di legge che ratifica il Protocollo si pregiudichi quella riserva che si ritiene di dovere formulare all'atto della comunicazione della ratifica, mentre detta riserva potrebbe perdere ogni sua efficacia nell'eventualità di future contestazioni, ove fosse mantenuto nell'articolo del disegno di legge l'inciso con cui si da piena ratifica al Protocollo anche per le colonie italiane.

Queste, succintamente, sono le ragioni che hanno persuaso l'Ufficio centrale a consentire pur non dissimulandosi la gravità della questione esaminata, e pur non disconoscendo che l'Italia, essendo prevalentemente un paese importatore, meno degli altri sarà posta in condizioni di poter trar vantaggio dalle clausole compromissorie apposte nei contratti - che il Protocollo debba essere ratificato, anche perchè è preferibilmente da evitare, a meno che un evidente o assai probabile nocumento non possa derivarne, che una convenzione internazionale, conchiusa dal Governo del proprio Paese, non debba essere dal potere legislativo ratificata; per cui con le riserve suindicate, Vi proponiamo di dare la vostra approvazione al disegno di legge. (Virissime approvazioni).

LANZA DI SCALEA, ministro delle colonie. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANZA DI SCALEA, ministro delle colonie. A nome dell'onorevole Ministro degli esteri, mi uniformo alle considerazioni svolte sapientemente dall'onorevole senatore Diena, relatore dell' Ufficio centrale. Accetto le riserve in materia commerciale, ed accetto completamente la soppressione della estensione ai territori dello colonie della applicazione del protocollo, con-

formemente a quanto poi hanno fatto la Gran Bretagna e la Francia.

Prego il Senato di voler ratificare col proprio assenso il protocollo stabilito a Ginevra, e sottomesso oggi al suo altissimo esame.

PRESIDENTE, Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di Società anonime e di Società in accomandita per azioni, esercenti il credito » (N. 3).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di Società anonime e di Società in accomandita per azioni, esercenti il credito ».

Prego l'onorevole segretario Sili di darne lettura.

SILI, segret trio, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il Ministro dell'Economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e società in accomandita per azioni, esercenti il credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

SUPINO, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, relatore. Onorevoli colleghi. La relazione che l'Ufficio centrale ha avuto l'onore di presentare vi propone di accogliere questo disegno di conversione in legge del Regio decreto che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913 ai contratti riguardanti azioni di Società anonime e di Società in accomandita per azioni esercenti il credito.

I motivi della proposta dell'Ufficio centrale li avrete appresi dalla relazione, e non giova qui ripeterli. Ma perchè l'Ufficio sottopone pure alla approvazione vostra un ordine del giorno, è necessario spendere in proposito qualche parola.

Tale Ordine del giorno consta sostanzialmente di due parti. La prima invita il Governo a sollecitare la riforma della legge 20 marzo 1913 sull'ordinamento delle Borse e della mediazione. Questa legge, che pur segna un progresso sulle precedenti, vuole in molti punti essere emendata e completata, non poche essendo le questioni ed i dubbi ai quali ha dato luogo. Basti il dire che non è riuscita nemmeno a risolvere la revala quaestio della validità o meno dei contratti differenziali. Ond' è che da tempo la revisione si invoca, e l'Ufficio centrale vi propone di invitare il Governo a sollecitarla.

L'altra parte dell'Ordine del giorno si riferisce al diritto di sconto, cioè al diritto del compratore a termine di titoli di credito di chiederne al venditore la consegna prima del termine convenuto, pagando s'intende il prezzo. Questo diritto, come avrete appreso dalla relazione, divenne legge in Italia dopo lunghe discussioni, che si protrassero per molti anni, e alle quali presero parte Camere di commercio ed altri Corpi tecnici, i quali tutti quanti si pronunziarono in senso contrario alla adozione dell'istituto. E giustamente, sia che esso si consideri sotto l'aspetto giuridico, come sotto l'aspetto economico.

Dal punto di vista giuridico voi comprendete facilmente che il diritto di parte viola i fatti contrattuali, ed è contrario al preciso disposto dall'art. 1174 del Codice civile in virtù del quale « ciò che si deve a tempo determinato non si può esigere prima della scadenza del termine ».

Dal punto di vista economico quale fondamento si assegna al diritto di sconto? Quello di impedire le vendite di titoli di credito allo scoperto, cioe senza possederli. Queste vendite, si dice, producono il ribasso del titoli, ribasso che danneggia il credito dello Stato, ove si tratti di

titoli del debito pubblico, quello delle Società i circostanze eccezionali, analoghe a quelle che o altri enti, ove si tratti di titoli da loro emessi. suggeriscono altri provvedimenti, come i caled in genere il credito ed il commercio. mieri, le moratorie, ecc. Verificandosi quelle

Che in casi eccezionali possa al suddetto scopo essere opportuno l'intervento dello Stato non è dubbio, epperò gli se ne deve conferire la facoltà. Ma in casi normali non deve il Governo ingerirsi nella speculazione, nè favorire alcuni speculatori a danno di altri, ciò che si verifica col diritto di sconto perchè fare la guerra ai ribassisti significa proteggere gli speculatori all'aumento, e la speculazione al l'aumento può riuscire non meno dannosa di quella al ribasso.

Del resto il diritto di sconto si riduce ad un'arma di più consessa agli speculatori di mala fede, i quali di esso si possono valere per mettere in imbarazzo i venditori allo scoperto, chiedendo loro la consegna anticipata dei titoli, e costringendoli così a procurarseli a qualunque prezzo, magari dallo stesso compratore, al prezzo che a questi piacerà imporre.

Ed è pure il diritto di sconto un ostacolo al commercio serio. Intendete facilmente, onorevoli colleghi, che colui il quale ad una determinata scadenza deve venire in possesso di titoli di credito non può venderli anticipata mente, per assicurarsi il prezzo corrente, che egli ritiene favorevole, se deve correre il rischio che i titoli gli sieno chiesti avanti la scadenza convenuta.

Tanto è poi il diritto di sconto contrario ai principi della buona fede contrattuale che, come riconosce la relazione ministeriale a questo disegno di legge, in fatto è assai raramente praticato; e se non è praticato non deve regolarlo la legge, non essendo ammissibile che si dettino leggi inutili.

Altri pericoli, per ciò che riguarda le Società commerciali, presenta il diritto di sconto, e non è qui il caso di enumerarli. La prova di siffatti pericoli ce la presenta il disegno che ora si tratta di convertire in legge, col quale il Governo senti il bisogno di chiedere la facoltà di sospendere quel diritto, facoltà della quale si valse per impedire la scalata ad un Istituto di credito.

Certamente, come già dissi, possono verificarsi circostanze nelle quali il diritto di sconto può essere utilmente sancito. Si tratta però di

circostanze eccezionali, analoghe a quelle che suggeriscono altri provvedimenti, come i calmieri, le moratorie, ecc. Verificandosi quelle circostanze, il Governo potrà sempre provvedere, e la legge potrà anche dargliene anticipatamente la facoltà. Ma non per ciò del diritto di sconto si deve fare uno strumento normale delle contrattazioni, a beneficio dei più scaltri.

Indipendentemente dal diritto di sconto il Governo, nella revisione della legge sulle Borse, come in quella già annunziata del Codice penale, potrà studiare se e quali provvedimenti convengano per reprimere la funesta piaga dell'aggiotaggio.

L'attuale art. 293 di quel Codice, sotto il nome di frode in commercio, comprende anche l'aggiotaggio, e punisce chiunque spargendo false notizie o con altri mezzi fraudolenti produce l'aumento o il ribasso dei titoli e delle merci. Tuttavia la dottrina e la giurisprudenza non sono concordi nella interpretazione di quell'articolo che talvolta condusse a conclusioni troppo miti; conviene adunque chiarirlo e renderlo anche più severo.

Certo si è che se la speculazione onesta merita la tutela del Governo, l'aggiotaggio deve essere severamente e inesorabilmente represso e punito, a tutela del credito e della stessa pubblica moralità.

A questi concetti si ispira l'ordine del giorno che l'Ufficio centrale ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione. (*Bene*).

NAVA, ministro dell'economia nazionale. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. L'Ufficio centrale mentre conclude con l'approvare l'articolo unico, propone un ordine del giorno, illustrato dall'onorevole relatore.

Ora, dichiaro che da parte del Governo si accetta l'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale.

Quest'ordine del giorno, come ha accennato il relatore, consta di due parti: la prima parte dice: «il Senato invica il Governo a sollecitare la riforma della legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse».

Ora posso assicurare il Senato che gli studi per questa riforma sono già da tempo avviati, sicche spero in un prossimo tempo di poter

sottoporre all'approvazione del Parlamento il progetto di riforma.

La seconda parte dice: abolendo nella medesima il diritto di sconto come strumento normale delle contrattazioni, e dando invece al Governo la facoltà di sancirlo in circostanze eccezionali a tutela del pubblico credito...

L'onorevole relatore ha già esposto esaurientemente il punto di vista dell'Ufficio centrale, a proposito dell'istituto del diritto di sconto: ed io non esito a dichiarare, che condivido pienamente il giudizio che egli ha espresso a proposito di tale istituto; sia dal punto di vista giuridico, che da quello della sua efficacia pratica, come mezzo normale onde fronteggiare eventuali manovre speculative di ribasso. Esso può, tutt'al più essere un mezzo straordinario, da valersene in condizione straordinarie onde troncare dei tentativi organizzati allo scopo di deprimere artificiosamente il valore di dati titoli, e come mezzo straordinario il Governo ritiene utile che venga conservato e che sia data facoltà al Governo di valersene quando lo ritenga necessario ed utile: per cui, come ho già detto, non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale.

CORBINO, Domando di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

CORBINO. Devo dichiarare, come presenta tore dell'attuale disegno di logge, che l'ordine di idee che ha ispirato l'Ufficio centrale nel proporre l'ordine del giorno era già condiviso dai promotori del decreto. Parve solo che avendo una legge, quella del 1913, consentito il diritto di sconto, fosse un po' troppo forte, con semplice decreto-legge, abolire del tutto il dritto medesimo, è si preferi riservare a casi eccezionali (come quello che si verificava in quei giorni) la facoltà al ministro di sospenderlo.

Questo doveva costituire il primo passo per giungere all'abolizione del diritto di sconto.

Tengo a dichiarare perció che io, autore del decreto-legge, sono d'accordo con l'Ufficio centrale nell'opportunità di sopprimere quel diritto che non ha mai fatto buona prova.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale e accettato dal Governo:

«Il Senato invita il Governo a sollecitare la riforma delle legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse abolendo nella medesima il diritto di sconto come strumento normale delle contrattazioni, e dando invece al Governo la facoltà di sancirlo in circostanze eccezionali, a tutela del pubblico credito.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il disegno di legge, costituito da un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: «Conversione in legge del Regio decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1651, circa la concessione alla vedova ed agli orfani del generale Ricciotti Garibaldi di una pensione a titolo di ricompensa nazionale».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti
disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi
ed altre prestazioni perpetue » (N. 8-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717 per la riforma delle vigenti disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue».

Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu esanrita la discussione generale di questo disegno di legge e fu rinviata ad oggi quella degli articoli, per dar modo all'Ufficio centrale di concretare di concerto con l'onorevole mi-

nistro Guardasigilli e con i proponenti dei vari emendamenti, un nuovo testo dell'articolo 1 e di altri articoli.

Pregherei di favorirmi il testo delle nuove disposizioni concordate.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Il nuovo testo è stato concordato verbalmente, con l'intesa che l'onorevole relatore ne darà ragione al Senato nella discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'art. 1 nel testo primitivo dell'Ufficio centrale:

Art. 1.

Le prestazioni perpetue di qualsiasi natura, compresi i canoni enfiteutici, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'articolo 13. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

Le dette prestazioni, quando consistono in quote di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, esser ridotte a misura annua fissa. Tanto in questo caso, quanto se già la prestazione consista in misura fissa, si può, sempre da chi ne ha il diritto, procedere alla commutazione in annuo canone in denaro.

L'affrancazione, la riduzione e la commutazione avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni suddette sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

CALISSE, relatore. Sulla prima parte di questo articolo fu, nella discussione di ieri, osservato che le espressioni usate per indicare le prestazioni che sono oggetto di questa legge non apparivano tali da poterle, senza provocare dubbi, comprenderle tutte. Perciò, d'intesa con l'onorevole ministro, si propone che l'articolo incominci cosl: « Le prestazioni perpetue, siano enfiteutiche, siano di qualsiasi altra natura... ».

In quanto alla commutazione in denaro delle prestazioni consistenti in prodotti naturali, ricordo che dall'on. ministro e dall'onorevole Santucci fu osservato com'essa potesse attualmente risolversi pel debitore in un aggravio ingiusto, stante la elevatezza oggi dei prezzi, che fra qualche tempo potrebbe essere, se non cessata almeno diminuita.

Già riconobbi la gravità di questa osservazione. L'Ufficiocentrale, in osservanza di quanto il Senato deliberò, ha portato nuovamente su questo argomento la sua attenzione, ed accetta che da questo articolo sia tolta la disposizione che si riferisce alla commutazione, lasciandovi però integra l'altra che il creditore di una prestazione in prodotti di un fondo abbia il diritto di ridurla a misura annua unica ed invariabile, quando essa invece, come quota del raccolto od altrimenti, sia variabile da un anno all'altro.

SCIALOIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Debbo fare una proposta di natura molto secondaria. Ritengo che la formulazione della prima parte di questo articolo, come oggi è proposto, sia molto migliore di quella originaria, sicchè non avrei difficoltà a votarla. Però, siccome si continua a dire, e forse non è inutile il farlo, « prestazioni enfiteutiche o di qualsiasi altra natura », possiamo sempre domandarci se tutte le prestazioni vengono contemplate. Perchè dire separatamente: « le prestazioni enfiteutiche, e tutte le altre? La somma delle enfiteutiche e di tutte le altre è sempre tutte. Sicché sarebbe più semplice dire « tutte ». Ma quella speciale enunciazione non è inutile, perchè le leggi debbono essere scritte in modo da essere intese non solo dai giuristi, ma dai semplici cittadini. Il più gran numero delle prestazioni che sono oggetto della legge, essendo originate da enfiteusi o da censi, non è male farne espressa menzione. Ma io non vedo perchè non si debbano menzionare i censi accanto all'enfiteusi, perchè i censi hanno natura giuridica essenzialmente diversa. I canoni di enfiteusi sono dovuti al direttario che ha un vero e proprio diritto reale; mentre il censo corrisponde a quel tipo che noi nella scuola chiamiamo « oneri reali». Se si menziona espressamente l'enfiteusi, che rappresenta uno dei tipi; credo che sarebbe utile menzionare anche il censo che rappresenta l'altro tipo. Così, dicendo enfiteusi, censi o altre prestazioni, si parla più chiaro.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Le osservazioni dell'onorevoleScial ja corrispondono a verità. In quanto,

però, alla espressa menzione de' canoni enfiteutici accanto a quella delle prestazioni in genere, io ne dissi già ieri la ragione, la quale è che secondo il linguaggio del Codice civile prestazioni e canoni non possono esser confusi, per quanto, in significato generale, sia pur certo che questi sono compresi come una specie fra le prestazioni. Menzionarli è necessario; e perciò, se si ritiene, come l'onorevole Scialoia propone, che per maggiore esattezza. debba farsi menzione anche dei censi, nel principio di questo articolo, e quindi anche nella ripetizione che se ne fa nel principio della seconda sua parte, potrebbero alle parole che ora vi si leggono sostituirsi altre: per esempio, «Le prestazioni perpetue, siano derivanti da enfiteusi, siano censi o di qualsiasi altra natura ..

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Mi associo alle osservazioni dell'Ufficio centrale, ma non ho nessuna difficoltà ad aggiungere la parola «censi». Saranno così designati i due tipi di prestazione, e nella parola «le altre» avremo l'estensione a tutte le possibili prestazioni.

PRESIDENTE. Vorrei la formula precisa.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Si potrebbe dire: «I canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni perpetue di ogni natura».

CALISSE, relatore. Sta bene.

PRESIDENTE. Do lettura allora del testo concordato fra l'Ufficio centrale ed il Governo:

Art. 1.

I canoni enfiteutici, i censi, e tutte le altre prestazioni perpetue di ogni natura, possono essere affrancate da chi ne è debitore, nonostante patto, disposizione, o legge in contrario, salvo quanto è disposto nell'art. 14. Parimenti possono essere affrancati i canoni enfiteutici temporanei.

Le dette prestazioni, quando consistono in quote di prodotti naturali, possono sempre, a richiesta di chi vi ha diritto, essere ridotte a misura annua fissa.

L'affrancazione e la riduzione a misura fissa avranno luogo secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, anche se l'obbligo delle prestazioni suddette sia stato costituito anteriormente alla presente legge.

Pongo ai voti l'articolo così concordato. Chi l'approva è pregato d'alzarsi. (È approvato).

Art. 2.

Agli effetti della presente legge le prestazioni, di cui all'articolo precedente, qualora la perpetuità non ne sia dichiarata nei loro titoli o in documenti che ne tengano luogo, sono considerate perpetue:

1º se nei titoli o documenti medesimi non ne sia espressa la durata, nè questa sia stata o possa essere altrimenti accertata;

2º se per legge, per consuetudine o per convenzione possa riconoscersi obbligatoria la indeterminata rinnovazione del titolo costitutivo;

3º se siano state costituite almeno a terza generazione o per durata almeno di 100 anni; purchè, al momento della affrancazione, nel primo caso non sia ancora iniziata l'ultima generazione, e nell'altro la durata non sia ancora superiore a 33 anni.

CALISSE, relatore. Nella fine di quest'articolo si è avuto un errore di stampa; ove è detto « e nell'altro la durata non sia ancora superiore a 33 anni » il « non » deve cancel larsi, e meglio potrà dirsi: « la durata residuale sia ancora superiore a 33 anni ».

PRESIDENTE. Su questa parte dell'articolo 2 vi era anche un emendamento del senatore Di Stefano.

DI STEFANO. È appunto questo che ha detto l'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo con la modificazione accennata dal relatore.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando, sulla base dell'interesse legale, la somma dovuta per la prestazione in denaro, ovvero quella corrispondente al valore delle derrate, se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza, il capitale si determina sulla base delle prestazioni Corrisposte nell'ultimo decennio anteriore alla affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo infériore; e per le enfiteusi concesse a tempo determinato, e non eccedente i trenta anni, anche le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però nell'aumento eccedere il quarto di quello sopra indicato.

PRESIDENTE, L'onorevole Amero D'Aste aveva chiesto la parola su questo articolo; gli domando se insiste nelle sue proposte.

AMERO D'ASTE, Mi sono accordato con l'Ufficio centrale.

CALASSE, relatore dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALASSE, relatore. Per rimuovere ogni possibilità di dubbio, nell'ultima parte di questo articolo si è fatta una modificazione semplicemente di forma.

In luogo di dire che il prezzo maggiore, consentito per l'affrancazione delle enfiteusi limitate a 30 anni, « non deve nell'aumento eccedere il quarto di quello sopra indicato», si propone di sostituire cosi: « non deve eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei commi precedenti».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo terzo così modificato.

Art. 3.

Il prezzo di affrancazione si determina capitalizzando sulla base dell'interesse legale la somma dovuta per la prestazione in denaro ovvero quella corrispondente al valore delle derrate se in queste la prestazione consista.

La prestazione è determinata dal titolo o da equipollente documento: in mancanza; il capitale si determina sulla base delle prestazioni corrispose nell'ultimo decennio anteriore all'affrancazione.

Sono salve le convenzioni con cui si sia stabilito il pagamento di un prezzo inferiore, e per le entiteusi concesse a tempo determinato e non eccedente i 30 anni sono salve anche le convenzioni con cui sia stabilito il pagamento di un prezzo maggiore, che non deve però eccedere il quarto del capitale determinato a norma dei commi precedenti.

Pongo al voti l'articolo 3 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 4.

Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nel suo attuale valore, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio ad essa siansi senza interruzione fatta i pagamenti annuali.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore Nella prima parte dell'articolo quarto è portata una modificazione di forma. L'articolo diceva: « Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa nel suo attuale valore, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo ». Ora l'Ufficio centrale propone di dire più correttamente: « Alla quantità numerica della somma stessa nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione ».

Sulla disposizione, contenuta nella seconda parte, si è già detto che si è fatta la questione se, per obbligare al pagamento del prezzo di affrancazione con la specie della moneta prevista specificatamente nel titolo o in documenti equipollenti, potesse bastare la condizione che quest'obbligo fosse espresso nel documento, senza che fosse ciò confermato dal modo dei pagamenti successivamente effettuati. L'Ufficio centrale, per le ragioni già esposte, propone che, ferma restando la prima condizione, che, cioè, l'obbligo di pagare in una determinata specie

di moneta debba risultare dal titolo o da documenti equipollenti, si richieda poi sempre la prova del fatto, ossia della osservanza contrattuale, ma limitata ai pagamenti delle prestazioni fatti negli ultimi cinque anni; fatti, cioè, nella voluta specie di moneta o con ragguaglio ad essa.

In questo caso il prezzo dell'affrancazione dovrà esser pagato con la moneta che le parti han convenuto. Non è più, quindi, da parlarsi di deprezzamento monetario, e in conseguenza non v'è più ragione di dare per questo titolo un compenso al creditore. Perciò nella fine dell'articolo si è aggiunta la dichiarazione che nel detto caso non si applica l'aumento di cui all'art. 10.

Voci. Sarebbe meglio dire «non avrà luogo...».
ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di calto. In questo caso la forma tecnica più appropriata sarebbe « non ha luogo...».

CALISSE, relatore. Acconsento alla modifica.

PRESIDENTE. Do lettura dell' art. 4º così modificato:

Art. 4.

Se la prestazione consiste in una somma di denaro, la determinazione del corrispondente capitale ha luogo in base alla quantità numerica della somma stessa, nella moneta legale corrente al momento dell'affrancazione, qualunque sia la specie della moneta prevista nel titolo o corrente al tempo della costituzione di questo.

Questa disposizione non si applica qualora, risultando dal titolo l'obbligo espresso del pagamento in una determinata specie di moneta, con questa o con ragguaglio di essa siansi fatti i pagamenti negli 'ultimi cinque anni senza interruzione. In questo caso non avrà luogo il supplemento di cui all'art. 10.

Pongo ai voti l'art. 4º così modificato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Se la prestazione consiste in quantità fissa di derrate, la somma corrispondente, per la formazione del capitale, si determina la media del valore delle prestazioni corrisposte nell'ultimo decennio.

Se invece consiste in una quota di derrate, per determinare la somma da capitalizzare nel modo suddetto, deve la quota stessa esser ridotta ad una misura annua fissa, corrispondente nell'ultimo decennio.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora la misura della prestazione sia stabilita non in modo eguale per tutta la sua durata, ma progressivo o decrescente, la somma da capitalizzare, la quantità fissa o la quota delle derrate si determina, rispettivamente, in base alla media delle somme, delle quantità e delle quote corrisposte nell'ultimo decennio, se si tratti di prestazione progressiva; in base alla media delle somme, delle quantità o delle quote che si dovrebbere corrispondere nel decennio successivo all'affrancazione, se si tratti di prestazione decrescente.

Nell'ultimo caso, però, la determinazione del valore delle derrate o della quantità di esse corrispondente alla quota della prestazione è fatta in base alla media del decennio precedente.

(Approvato).

Art. 7.

Per i canoni di carattere enfiteutico o in qualsiasi modo dipendenti da un fondo determinato, il valore delle derrate è accertato nella provincia dove è situato il fondo o la maggior parte di esso, e per le altre prestazioni nella provincia nella quale l'obbligazione deve essere eseguita.

All'uopo ogni Camera di commercio pubblicherà annualmente, in base ai prezzi correnti nella rispettiva circoscrizione, la media decennale delle derrate più in uso. Per le altre il valore sarà fissato dal prefetto, su richiesta dell'interessato, previo parere della locale Camera di commercio.

(Approvato).

Art. 8.

Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano cre ditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le provincie, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera lire 100 annue.

In tal caso non è dovuto il supplemento del prezzo di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. In questo articolo 8 il decreto legge del 15 luglio 1923 distingueva, nelle prestazioni dovute a corpi morali, quelle che non superano la somma annua di lire 30 dalle altre che da questa vanno alla somma di lire 100. Per le une e per le altre si concedeva che il prezzo di affrancazione fosse fissato nella somma corrispondente a 15 annualità della prestazione; ma per le seconde si poneva una condizione, che, per le prime manca; e cioè, che l'affrancante sia coltivatore diretto del fondo o ne diriga personalmente la coltivazione. L'Ufficio centrale aveva proposto che si togliesse la distinzione anzidetta, e la disposizione si applicasse senz'altro a tutte le prestazioni non superiori a lire 100. Ma si è temuto che ne venisse soverchio danno per gli enti, e specialmente per le opere pie, molte delle quali hanno non poca parte del patrimonio costituita da canoni minuti, e perciò, d'intesa con l'onorevole ministro, l'Ufficio centrale propone che la distinzione fatta nel decreto legge resti abolita, ma che la somma delle prestazioni affrancabili col prezzo eguale a 15 annualità sia limitata a lire 50.

Nelle affrancazioni di tali prestazioni dovute agli enti si era posta la condizione che non fosse a questi dovuto l'aumento di prezzo, dato a parziale compenso della perdita sul valore della moneta. Riflettendo, l'Ufficio centrale non ha trovato sufficiente ragione per togliere in questo caso agli enti ciò che per equità si è creutto di dover dare sempre a tutti gli altri creditori di prestazioni affrancabili: si propone dunque, che sia soppressa la parte dell'articolo ove è detto che l'aumento del prezzo non è dovuto nell'affrancazione delle prestazioni in esso considerate.

In ultimo si matienne la disposizione che siano applicabili le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347; la quale per le affrancazioni di prestazioni dovute al demanio, al fondo per il culto ed all'asse ecclesiastico di Roma concede che il prezzo possa esser pagato in una serie di annualità, fino a 18, e che per le prestazioni non superiori a lire 5 possa il prezzo ridursi a dicci volte la somma, purchè pagata in una sola volta. Già nella relazione dell'Ufficio centrale si sono indicate le ragioni di tali disposizioni.

Il presente articolo, dunque, resta stabilito così:

«Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le provincie, i comuni, ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905 (non occorre aggiungere che è la legge che cambiò l'interesse legale)...

PRESIDENTE. Occorrerà però indicare il numero di questa legge.

CALISSE, relature... • è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non superi lire 50 annue. Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

POLACCO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. Se non ho mal inteso anche in questi casi ha luogo quell'aumento che è stabilito nell'art. 10. Mi pare che l'onorevole relatore ha detto questo; e quindi si propone di sopprimere il capoverso che fissava il principio diametralmente opposto. Ora, parrebbe a me, per quelle ragioni che indicava poco fa il

senatore Scialoja, quando accentuava l'opportunità di eliminare ogni dubbiezza nelle leggi, che non si fanuo pei soli giaristi di professione ma si indirizzano a tutto il pubblico, mi parrebbe, diceva, opportuno un capoverso che affermasse la estensione anche al caso in questione della norma contenuta nel successivo articolo 10. Si dica dunque esplicitamente che anche in tal caso sarà dovuto l'aumento di prezzo, e dico aumento anzichè supplemento, perchè è la parola testè surrogatavi anche in altro articolo testè votato.

CALISSE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. L'Ufficio centrale non fa obbiezione alcuna.

DI STEFANO, Chiedo di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.,

DI STEFANO. Mi dispiace di dissentire dall'onorevole collega Polacco. Era necessario esprimere l'eccezione, ma non c'è bisogno di confermare la regola. Si è detto già che tutte le prestazioni, i canoni e i censi si aumentano del 20 per cento; mancando l'eccezione espressa, anche in questo caso, si avrà l'aumento del 20 per cento. L'eccezione per i comuni e per le opere pie era necessario specificarla nell'articolo; quando si elimina l'eccezione, non c'è bisogno di riaffermare la regola. Ogni parola inutile o sovrabbondante nella legge è pericolosa. Perciò mi oppongo a questa aggiunta.

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

POLACCO. Non credo che sia assolutamente inutile l'aggiunta, che servirà ad eliminare in pratica qualsiasi dubbiezza d'interpretazione che potrebbe sorgere dacchè l'articolo per gli enti in esso indicati adotta tutto un sistema speciale, quello delle 15 annualità sostituite al criterio di affrancazione posto come regola generale della legge. È bene dire espressamente a quelli che dovranno applicare l'articolo: badate che se si adotta il criterio speciale delle quindici annualità, l'altro principio dell'aumento lo teniamo però fermo.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di callo. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giastizia e degli affari di calto. A me preme che sia stata accolta dall'Ufficio centrale la mia tesi che non si debbano gravare troppo questi enti; poiche siamo d'accordo sul principio e lo schiarimento del senatore Polacco lo conferma, non ho difficoltà di accettare la formula dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Faccio notare però che allora si è adoperata l'espressione « aumento »; qui si parla di supplemento di prezzo; sarebbe bene unificare il linguaggio.

POLACCO, Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLACCO. È quanto aveva già detto dianzi che se si è adoperata la parola aumento, nell'art. 4 si dovrebbe dire; anche in tal caso è dovuto l'aumento di prezzo di cui all'art. 10.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'emendamento Polacco.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. La parola « aumento di prezzo» non sta assolutamente. C'è un aumento di canone il quale poi diventa aumento nell'affrancazione di capitale. La frase « aumento di prezzo» non è esatta.

PRESIDENTE. Allora non si dica « aumento di prezzo » ma solo « aumento ».

Bisogna adoperare la stessa espressione per la stessa cosa che si vuol definire in due ar-

POLACCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

POLACCO. Quello che desideravo era l'uniformità di dizione e l'affermazione che l'articolo 10 si applica anche al caso nostro. Si dica dunque: «Anche in tal caso è dovuto l'aumento di cui all'art. 10».

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Polacco.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(É approvato).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 così modificato; lo rileggo:

Art. 8.

Il prezzo di affrancazione per tutte le prestazioni di cui all'art. 1, qualora ne siano creditori il demanio o qualunque altra amministrazione dello Stato, il fondo per il culto, gli economati generali dei benefizi vacanti, le

provincie, i comuni ed ogni persona giuridica soggetta a tutela governativa, e l'obbligo della prestazione sia anteriore alla legge 22 giugno 1905, n. 268, è fissato nella somma corrispondente a 15 annualità, quando il valore della prestazione originaria, o di ciascuna delle parti in cui questa possa essersi divisa, non supera lire 50 annue.

Anche in tal caso non è dovuto l'aumento di cui all'art. 10.

Restano ferme, in quanto siano applicabili, le facilitazioni concesse dalla legge 29 giugno 1893, n. 347.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (È approvato).

Art. 9.

Il prezzo di affrancazione può essere pagato anche mediante titoli del debito pubblico consolidato al 5 per cento, calcolati, però, al valore reale: tale sarà ritenuto quello risultante, nel sabato precedente al contratto o al deposito del prezzo, dalle liste della borsa del luogo in cui deve eseguirsi il pagamento, ovvero, in mancanza, di quella del luogo più vicino. (Approvato).

Art. 10.

Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 24 maggio 1915, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata: in tal caso il prezzo i della eventuale successiva affrancazione non è aumentato del sopra detto supplemento.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare. PRESIDENTE, Nè ha facoltà.

CALISSE, relatore. Per l'aumento del prezzo di affrancazione si era stabilito che l'obbligazione della prestazione che si affranca fosse stata costituita prima del 24 maggio 1915, cioè dell'inizio della guerra, per la presunzione che dopo questo fatto i contraenti avrebbero potuto prevedere che la moneta avrebbe sofferto de-

prezzamento grave, ed avrebbero in corrispondenza potuto tutelare i propri interessi. L'onorevole senatore Garofalo ha esposto le ragioni del proprio emendamento, col quale la data suddetta del 24 maggio 1915 si sposta al 1º gennaio 1919, quando il fenomeno del deprezzamento monetario incominciò ad apparire in tutta la sua gravità. L'onorevole ministro si è associato alla proposta, e l'Ufficio centrale l'eccetta.

Parimenti si accettano le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Amero d'Aste, per le quali si modifica nelle espressioni la seconda parte di questo articolo, per renderla più chiara, senza che resti possibilità di dubbio o questione: la data del 21 agosto 1923 è quella della pubblicazione ufficiale del decreto legge Questa seconda parte dell'articolo resta, dunque, stabilità così: «D'altrettdnto è aumentata la prestazione qualora non sia affrancata L'aumento decorre dal 21 agosto 1923; in tal caso il prezzo dell'eventuale successiva affrancazione è determinato sulla prestazione così aumentata con esclusione del sopradetto supplemento.»

PRESIDENTE. Se si dicesse « senza ulteriore aumento », non sarebbe più chiaro?

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Acconsento

CALISSE, relative dell'Ufficia centrale. Consento.

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Ritenevo che fosse stata approvata già ieri questa parte della legge relativa alla percentuale di aumento; ma poichè ciò non è avvenuto credo opportuno trarre dalla discussione di ieri e dalla formulazione dell'articolo il motivo di una preghiera particolare al ministro Guardasigilli.

Egli ha detto che nei riguardi delle conseguenze della svalutazione della moneta si è adottato in linea generale il criterio di addossarne tutte le conseguenze al creditore, ma che si sono dovuti applicare dei temperamenti in alcuni casi particolari.

Ora la verità è che in molti casi l'intervento legislativo a mezzo di decreti legge, ha turbato i rapporti tra i contraenti, e come era naturale in materia così complessa e così sottoposta a contrasto di interessi, si sono adottati criteri estremamente variabili anche in

casi che avrebbero dovuti essere considerati con maggiore uniformità equitativa. La cosa dipende dal fatto che i provvedimenti venivano proposti molto spesso da Ministeri differenti e in generale erano il risultato di una pressione esterna, quasi sempre di una sola delle parti. Cosicchè la formulazione definitiva delle modificazioni nei patti contrattuali dipendeva talvolta dalla maggior violenza, con la quale una delle parti cercava di attenuare per sè il danno derivante dalla crisi monetaria.

Cito tre o quattro casi tipici. Nel campo dei crediti propriamente detti, nessuna rivalutazione dei crediti stessi. Nel campo di quegli investimenti di danaro che riguardano i beni fondiari urbani vi è stato per un certo tempo una rivalutazione a rovescio, perchè non solo non si modificarono i fitti per i contratti di lunga durata, ma si è imposto il prolungamento dei contratti di locazione scaduti attribuendo un aumento dell'affitto non proporzionato alla svalutazione della moneta: in conclusione si è aggravata ancora di più la condizione del proprietario.

Per quel che riguarda i fondi rustici, le percentuali di aumento furono mutevoli, ma nel decreto ultimo si è fatto un passo rilevante, che va più in là del trattamento relativo ai canoni enfiteutici; si determina cioè la differenza tra l'affitto di anteguerra e il valore dell'affitto stesso nelle condizioni attuali e in regime di libero mercato; e questa differenza si attribuisce per due quinti al proprietario. In sostanza se si è avuta solo una quadruplicazione del valore di libero mercato rispetto all'antico, il proprietario ricava in lire carta circa il doppio del canone di avanti guerra.

Ma vi sono dei casi in cui si sono avuti trattamenti diversi. Ad esempio, per la revisione dei contratti di fornitura del gas si è detto: rifacciamo il conto del prezzo del gas addossando al compratore i maggiori oneri di gestione e, nei riguardi del capitale, limitiamo gli utili al 5 per cento del capitale iniziale. Di qui un doppio danno per il detentore del capitale industriale: uno perchè si è limitato al 5 per cento quell'interesse che poteva in passato essere superiore, l'altro perchè si dà il 5 per cento in moneta svalutata.

Un altro caso è quello delle tariffe per l'energia elettrica per le quali si è adettata una formula che dà luogo a contrasti gravissimi di interpretazione. Infatti un decreto del luglio 1923 consente una revisione delle tariffe per adeguarle agli eventuali mutamenti nelle condizioni generali del costo di produzione dell'energia.

Non dico questo perchè si debba oggi modificare la tangente di aumento stabilita nella legge che discutiamo; dichiaro del resto che a me sembra poco il 20 per cento. Ma poichè abbiamo la fortuna in questo momento di avere come ministro guardasigilli un valente giurista che è anche un cultore valentissimo delle scienze economiche, lo pregherei di riprendere in esame tutta questa materia: egli si persuaderà delle notevoli sperequazioni esistenti, dovute o ad eccessive pressioni demagogiche o a trascuratezza di legittimi interessi che avrebbero richiesto una maggior tutela da parte dello Stato. Ciò è tanto più opportuno in quanto ci avviciniamo non a una rivalutazione, ma a una stabilizzazione della moneta; io lo pregherei perciò di portare un po' di uniformità in questa materia. Uniformarla non significa renderla identica, ma distribuire equamente il danno fra le parti contraenti.

Così operando, egli farebbe cosa degna del suo altissimo ingegno e della sua grande competenza.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Io ringrazio molto l'onorevole senatore Corbino delle cortesi parole, troppo al disopra dei miei meriti; ma il problema che egli m'invita a meditare mi fa veramento sgomento.

Bisogna distinguere: vi sono casi in cui siamo precisamente nei termini della questione nostra. Si tratta di rapporti giuridici costituiti in cui vi è un creditore che, per effetto della svalutazione della moneta, si vede privato di una parte, anzi della maggior parte del valore del suo credito. Ma vi è un'altra serie di casi, quelli indicati dall'onorevole senatore Corbino, in cui la questione si pone in modo diverso: non si tratta di rapporti già costituiti, di creditori già divenuti tali che perdono, per effetto della svalutazione della moneta, si tratta di rapporti nuovi in cui la legge interviene per sta-

bilire vincoli, che limitano il diritto del creditore. È questo il caso degli affitti, il caso di forniture di gas e di energia elettrica, in cui, in buona sostanza, si tratta di limitazioni al prezzo che il proprietario o produttore può esigere, imposte dalla legge.

CORBINO. Vi è un contratto anteriore.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. In alcuni casi si, in altri no; in questi ultimi gli aumenti di prezzo che lo Stato concede, si riduce ad una semplice restrizione del vincolo.

Come il Senato vede, la questione è molto complessa: ad ogni modo, così cortesemente invitato, non mi rifiuto di studiarla senza dissimularmi le enormi difficoltà che essa presenta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare rileggo l'articolo 10 con le varie modificazioni.

Art. 10.

Per le prestazioni in denaro, siano enfiteutiche o di qualunque altra natura, di cui l'obbligo sia sorto anteriormente al 1º gennaio 1919, l'affrancante, oltre il prezzo determinato in conformità degli articoli precedenti, deve pagare un supplemento pari alla quinta parte del prezzo medesimo.

D'altrettanto è aumentata la prestazione, qualora non sia affrancata; l'aumento decorre dal 21 agosto 1923; in tal caso il prezzo della eventuale successiva affrancazione è determinato dalla prestazione così aumentata, senza ulteriore aumento.

Lo pongo ai voti; chi l'approva si alzi. (È approvato).

Art. 11.

Nelle affrancazioni delle enfiteusi perpetue per le quali sia dovuto un laudemio, deve pagarsi al concedente, oltre al prezzo di affrancazione, una indennità determinata nella seguente misura:

 a) la centesima parte del valore del fondo diminuito del prezzo di affrancazione se il laudemio sia fissato nella misura della quinquagesima;

b) il doppio dell'indennità stabilito nella

lettera a) se il laudemio sia fissato in misura non maggiore della vigesima;

c) il triplo se il laudemio sia fissato in misura maggiore.

Nell'affrancazione delle enfiteusi temporanee le anzidette indennità sono raddoppiate.

DI STEFANO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. La riunione con l'Ufficio centrale e l'onorevole ministro ha prodotto l'utile risultato che su molti punti, ed a proposito di vari emendamenti di forma, ci siamo accordati. Così pure su molte delle questioni principali. Sull'art. 11, invece, anche perchè il tempo incalzava, non abbiamo potuto fare che una discussione assai fugace e l'accordo non è potuto intervenire: donde la necessità che io abusi, per pochissimi minuti, della bontà del Senato per spiegare le ragioni del mio emendamento all'articolo suddetto.

CALISSE, relatore. Lo accettiamo.

DI STEFANO. Poiché l'onorevole relatore mi dice che l'Ufficio centrale accetta il mio emendamento, non ho altro a dire.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Con la disposizione contenuta in questo articolo si determina il compenso che dall'affrancante deve essere dato al creditore della prestazione, in aumento del prezzo di affrancazione, quando al creditore stesso sia stato riservato il laudemio. Le ragioni furono indicate già nella precedente discussione. Ora si tratta di determinare la misura di tale compenso. Ben s'intende che quando i contraenti han provveduto essi stessi, con i loro patti, a determinarla, non occorre far altro: la legge provvede in mancanza di volontarie convenzioni. Ma poichè ciò non si era espressamente dichiarato, e potrebbe in taluno forse sorgerne dubbio, si può bene accettare l'osservazione dell'onorevole Di Stefano, dicendo che le presenti disposizioni si applicano quando il compenso non sia determinato nel titolo costi-

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Le parole del relatore dimostrano che l'Ufficio centrale ha accettato, soltanto in parte, il mio emendamento: lo ha accettato, cioè, per quanto riguarda la misura

stabilita dal titolo. Però, ove il titolo questa misura precisamente non stabilisca, vengono le diverse ipotesi enumerate nell'articolo. Ora, è appunto su queste diverse ipotesi che io invoco, per un momento, l'attenzione del Senato. Queste varie ipotesi si riferiscono alla misura del laudemio. Ora tale misura è determinata in rapporto al valore del fondo. Donde la necessità di stabilire questo valore. E siccome non è possibile stabilire un metodo sicuro, preciso, predeterminato per farlo, a norma del codice, bisognerà andare alla stima del fondo, ed è appunto sulla stima che sorgono le liti con tutte le funeste conseguenze che ne dipendono.

Io, come avvocato, dovrei desiderare le liti, ma come membro di un corpo legislativo debbo cercare di far delle leggi che le evitino. E ciò perchè all'interesse personale degli avvocati si deve anteporre l'interesse generale dei cittadini, che è quello di evitare in ogni modo le liti.

Quale potrebbe, a mio parere, essere il rimedio per evitare la valutazione e per evitare che sorgano liti, che sono spesso lunghissime e disastrose pei contendenti? Mi ricordo a questo proposito che, per un canone di 7 lire, facendo la stima del fondo, che fu, poi, impugnata, sorse una serie di litigi, seguirono varie perizie ed infine il soccombente pagò oltre 12 mila lire di spese! Altro che laudemio! Pertanto, se questa legge deve migliorare l'attuale condizione di cose, è necessario che il Senato stabilisca un criterio sicuro per la valutazione del laudemio. Poichè si tratta di laudemio di affrancazione, e non di laudemio per passaggio del fondo in mano di altro utilista, io penso che si potrebbe ricorrere come base di indennità al canone e dare due, tre, quattro o cinque annualità di canone a seconda delle varie misure stabilite nel titolo o nella legge. Così, se come laudemio per l'affrancazione, debba pagarsi la cinquantesima parte, si pagheranno due annualità di canone, se invece è un'aliquota maggiore oltre la vigesima, tre annualità; se una maggiore quota, quattro o cinque annualità. In tal mode, senza bisogno di fare estimi, di iniziare delle liti, di tormentarsi nel ricercare questo valore del fondo, avremo un metodo sicuro, con cui, da una parte, sarà indennizzato il proprietario del canone, che si redime, il quale, coll'affrancazione, vede cessare i possibili successivi laudemi, cui avrebbe diritto, in caso di passaggio del dominio utile del fondo, e dall'altra parte, eviteremo che, in occasione di una affrancazione per stabilire la misura del laudemio, ci siano liti maggiori di quelle, che possono sorgere per stabilire il prezzo della vendita.

Io sottometto al Senato ed all'Ufficio centrale, il criterio che ho escogitato nella mia mente in questo momento, dopo avere stillato il mio cervello per cercare una maniera di evitare i danni, che provengono dei giudizi di stima, perché voglia perfezionare, se lo crede, questo mio sistema. Si accordi, pure, qualche annualità in più a titolo di indennità per laudemio, ma io credo che sarà meglio per il domino utile che vuole affrancare, pagare una annualità di più di quella, che dovrebbe pagare, piuttosto che sottoporsi a un giudizio di stima del fondo, che porta noie, liti e dispendio grandissimo e col dispendio una perdita nella economia generale, che tutti dobbiamo cercare di evitare. (Benc).

CALISSE, *relatore*. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Osservo che l'onorevole Di Stefano, trattenendosi nel discorso di ieri su questo articolo, limitò le sue osservazioni all'ultima parte, ove, secondo il testo del Governo, era detto che il valore del fondo, per la determinazione del laudemio, si sarebbe stabilito con le norme date per l'applicazione della tassa straordinaria sul patrimonio. L'Ufficio centrale abbandonò questo criterio, dato per uno scopo straordinario, del tutto fiscale e passeggero. E credette, in sostituzione, di poter seguire il Codice civile, ove, precisamente in argomento di affrancazioni, è detto (art. 30 delle disposizioni transitorie) che, in caso di contestazione, il prezzo è fissato dalla autorità giudiziaria, premessa una perizia e tenuto conto di ogni pregiudizio che possa derivarne al direttario.

La questione, invece, che solleva ora per la prima volta l'on. Di Stefano si riferisce alla determinazione del compenso dovuto per il laudemio, quando non sia stato stabilito d'accordo fra le parti. Ed io non so se il nuovo sistema che egli ha esposto possa ora, senza che preceda un conveniente esame, formare oggetto di discussione.

DI STEFANO, Domando di parlare, PRESIDENTE, Ne ha facoltà,

DI STEFANO. Onorevoli colleghi, è vero, io ieri mi ero fermato su questo solo punto: stiamo al titolo e, se il titolo manchi, non si paghi. Anche la Commissione ha accettato di stare anzitutto al titolo. Ma, nel caso che il titolo non determini vuole sia determinato, e nel determinare è tornata, precisamente, alle norme delle disposizioni transitorie del Codice civile, che, in 60 anni di prova hanno dimostrato gli inconvenienti, che dobbiamo cercare di eliminare. Pertanto, a tale scopo ha fatto una scala arbitraria di compensi che non tiene conto di tutte le regole vigenti nelle presenti legisla zioni.

Col sistema del Codice, che non è certo migliorato in questa parte nel testo che esaminiamo, abbiamo visto che mai le parti si sono poste d'accordo, e, come conseguenza del disaccordo, è venuta la stima, e poi le liti. Io mi rivolgo a tutti i magistrati, che siedono qui per domandare loro quante liti hanno deciso su questo tema, e quanto le parti si siano depauperate e come il capitale del canone, e tante volte il valore stesso del fondo, siano distrutti in spese di lite! (Segni di assenso).

Dal momento che si vuol fare questa legge, dobbiamo migliorare il sistema attualmente vi gente, ovviando agli inconvenienti che si sono finora verificati; dobbiamo, quindi, trovare il modo che la perdita economica, verificatasi finoggi, non continui. Ecco perchè io ho suggerito un sistema. Il collega Tommasi suggerirebbe l'altro di dare una determinata parte del capitale di affrancazione come laudemio, ad esempio: il quarto, il terzo, il decimo del capitale del canone. È lo stesso criterio da me suggerito. Occorre, insomma, suggerire un criterio sicuro, pratico, per cui le liti possano essere eliminate. Certamente, il criterio è fondato su una norma arbitraria; ma è preferibile l'arbitrio sapiente del legislatore alle disastrose conseguenze di un giudizio di stima per determinare il valore del dominio utile del fondo che si affranca. Faccio notare all'egregio amico senatore Calisse che io, oggi, prendo la parola, con tanto ardore, in questa questione, perchè essa è vivissima in Sicilia e nell'Italia meridionale e la mia esperienza di 42 anni mi ha dimostrato che, in occasione di un'affrancazione o in occasione della determinazione di un laudemio, le liti cominciano e non finiscono mai, perchè ad una perizia segue la revisione di perizia, alla revisione di perizia certe volte si è fatta succedere una terza perizia, e il valore del fondo intero si è disperso e le parti si sono depauperate.

Ma la proposta, si osserva, viene in questo momento e l'Ufficio centrale dovrebbe approfondirla. Ebbene, questo non importa che si debba, senz'altro, sorvolare sulla proposta. Il Senato potrà per questo articolo rimettere a domani la discussione, ed intanto come la Commissione oggi si è messa d'accordo su tanti emendamenti ed ogni discussione ulteriore è potuta evitarsi, così potrà, domani, concretando la formula di questa disposizione, definire, completamente, la legge.

Io, ripeto, sottopongo questo al Senato per il lungo studio e il grande amore: il Senato, nella sua sapienza, farà il resto, e troverà la soluzione di questo delicato problema. (Benissimo).

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la sospensione della discussione di questo articolo?

CALISSE, relatore. Sarebbe bene sentire l'opinione dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Credo che la questione è assai grave, e in cui sia difficile improvvisare una soluzione. Pertanto se l'on. Di Stefano insiste non vi è da fare altro che stralciare questo articolo e rimettere a domani la discussione.

CALISSE, relature. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. L'onorevole ministro ha detto che è molto difficile prendere su argomento così grave una risoluzione improvvisa, mentre ha riconosciuto che il criterio proposto dall'Ufficio centrale corrisponde a concetti precisi e ai dati dell'esperienza. L'Ufficio centrale non ha ragioni per opporsi alla presa in considerazione della proposta dell'on. Di Stefano.

TOMMASI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolià.

TOMMASI. Nella discordanza delle opinioni, io credo imprescindibile necessità quella di ri-

mandare a studio la proposta dell'onorevole Di Stefano poiché non si esce da questo dilemma: o attenersi ai criteri del Codice - e l'onorevole collega. Di Stefano ha dimostrato non essere conveniente per le liti che ne deriverebbero; o adottare un qualunque altro criterio di accertamento per la determinazione del laudemio. Ed è per questo che la relativa decisione deve essere maturata.

Confidenzialmente dicevo dianzi al senatore Di Stefano che un criterio molto semplice potrebbe essere quello di determinare come misura di laudemio una data percentuale su quello che risultera essere il capitale di affrancazione. Ma lo stabilire questa percentuale richiede una certa ponderazione.

A me pare che questa soluzione di massima possa raccomandarsi e che rappresenti addirittura nella questione la soluzione dell'uovo di Colombo.

SANTUCCI, Chiedo di parlare, PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

SANTUCCI. Io credo che le osservazioni fatte possano bastare a dimostrare l'opportunità del rinvio della discussione dell'articolo, ma potrebbe anche essere opportuno di aggiungere un'altra considerazione. Non si può a priori stabilire in nessun modo nessun criterio per la valutazione del laudemio, perché noi abbiamo a volte un canone minimo su proprietà che hanno un valore massimo e abbiamo anche casi inversi e quindi se stabiliamo delle norme fisse a priori possiamo divenire sempre ingiusti o in più o in meno o a danno o a vantaggio di chi subisce l'affrancazione. Anch'io mi sono preoccupato di questo pericolo d'infiniti litigi ed ho presentato un emendamento che però in seno all'adunanza che si è tenuta poco fa dalla Commissione non ha avuto fortuna ed è stato respinto. Di ciò non mi dolgo: ad ogni modo il mio emendamento evitava in qualche senso l'inconveniente di questa aprioristica determinazione di laudemio e del valore venale così all'azzardo senza sapere se corrisponda o meno alla realtà delle cose. Io proponevo che si prendesse come base il tributo diretto con un multiplo qualsiasi con che ci si riferiva in qualche modo al valore venale del fondo ed alla produttività del fondo stesso in confronto del canone da pagarsi. Questo era un criterio a posteriori, perchè si riferiva al valore del fondo,

ma se anche il mio criterio non è parso conveniente, certo io m'oppongo, per conto mio totalmente a questa determinazione a priori che di certo sarà sempre pericolosa e troppo gravosa o troppo vantaggiosa.

Se dunque si vuole riesaminare la questione sotto tutti gli aspetti, vi consento volentieri, ma secondo me non sarebbe mai possibile accettare una proposta come quella che fa il collega, onorevole Di Stefano, e neppure quella modifica dell'onorevole Tommasi che ritorna allo stesso inconveniente.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Fra il pericolo di dar luogo a liti ed il pericolo di cadere nell'arbitrario, dico la verità, preferisco il primo, e per questo mi opporrei risolutamente a una soluzione che si dovesse adottare affrettatamente oggi per cui si stabilisse una misura arbitraria. Ad ogni modo non mi oppongo, se il Senato acconsente, al rinvio della discussione anche di questo articolo.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale rimane fermo nell'opposizione?

CALISSE, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole Santucci confermano quanto io avevo già avuto l'onore di dire al Senato. A me pareva che la proposta dell'Ufficio centrale potesse accettarsi: se si crede di sostituirvi, specialmente per lo scopo di evitare litigi, norme più determinate, si può ben fare: ma in tal caso la discussione su questo articolo deve essere sospesa, per dar modo di studiare altra conveniente proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta di sospensione dell'articolo art. 11.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.

(È approvata).

Art. 12.

Qualora al concedente o al creditore siano riservati diritti di godimento o di uso il prezzo di affrancazione, dovuto a norma dei precedenti articoli, è aumentato in corrispondenza del valore dei diritti che con l'affrancazioni vengono a cessare.

Corrispondente aumento sarà pure dovuto, quando il concedente o il creditore abbia acquistato diritti che aumentano in modo permanente il valore del fondo.

Il prezzo è invece diminuito quando il concedente o il creditore viene liberato con l'affrancazione da oneri, che, secondo la legge del tempo in cui fu costituito l'obbligo della prestazione, sarebbero stati a carico dell'enfi teuta o del debitore.

Gli stessi criteri saranno applicati per le commutazioni di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 13.

Per le affrancazioni delle enfitcusi temporanee il prezzo da pagarsene al concedente può ricevere un congruo aumento; che, in mancanza di accordo fra le parti, è fissato dall'autorità giudiziaria, premessa la perizia del fondo e tenuto conto di ogni pregiudizio che il concedente stesso possa avere.

VALENZANI. Chiedo di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Per quanto le modificazioni introdotte nel testo di questo disegno di legge non lascino, a mio avviso, dubbi sulla portata e interpretazione del decreto-legge, reputo utile per gli interessi che si collegano a così importante e delicata materia, di affermare in questa sede di discussione, che alle colonie miglioratarie o miglioratizie, erroneamente chiamate anche enfiteusi, in uso in una estesa zona del basso Lazio, come ad esempio ad Alatri, Vico, Ferentino, Veroli, Guarcino, Fiuggi, Collepardo, Trivigliano e altri paesi della indicata regione, colonie basate sulle antiche norme consuetudinarie, intese a stabilire la precarietà del contratto agrario, e la durata annuale, tacitamente rinnovantesi di anno in anno, sino a che non venga la disdetta da parte del proprietario, non sono applicabili le disposizioni di questo decreto-legge. E ciò non perchè io trovi poco chiara od ambigua la primitiva dizione del decreto stesso, come fu affermato in alcune pubblicazioni, ad ogni modo opportunamente modificato, di fronte alla precisa, assoluta e secolare precarietà di questa speciale colonia, la quale non attribuisce al colono alcun diritto reale o altro ius in re, e solamente un

diritto personale di credito verso il proprietario, credito che si matura all'atto dello scioglimento del contratto, ma perchè sia climinata, sia spazzata via fin dal suo nascere ogni forma di interessata agitazione, volta a turbare l'operosa tranquillità, e la feconda solidarietà tra proprietari e contadini in quella laboriosa regione.

Il patto colonico vigente nell'accennata ampia zona della provincia romana basato sulle antiche, sagge ed eque norme della migliorazione agraria per cui il proprietario di un fondo senza soprassuolo o con iscarsa piantagione ne affida la coltivazione ad un colono chiamato miglioratario va mantenuto ed incoraggiato, come quello che meglio risponde alla economia di quella regione.

Io confido di ottenere a questo proposito una parola di adesione alla mia tesi, che è di carattere assolutamente generale, tanto da parte del relatore quanto da parte dell'onorevole ministro. (Approvazioni).

CALISSE, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. A me sembra che alla domanda fatta dall'onorevole senatore Valenzani risponda chiaramente l'articolo 2 di questa legge. La colonia miglioratizia o miglioritaria, di cui egli ha parlato, non ha la dichiarazione di perpetuità in un titolo costitutivo: su ciò si è d'accordo. Nè il titolo è sostituito da documenti equivalenti: anche questo si è dichiarato. Per comprenderla sotto le disposizioni della presente legge si dovrebbe, dunque, ritrovare nella colonia miglioratizia o l'una o l'altra delle condizioni richieste nei numeri 1 e 2 dell'articolo. Ma l'obbligo della sua indeterminata rinnovazione non si ha, poiche la sua durata può cessare a richiesta del concedente il fondo; nè v'è la impossibilità di accertarne la durata, poiché si è detto che, per antica e costante consuetudine, essa è annuale. Dunque (si vera sunt exposita, come mi sta suggerendo un collega) questa specie di prestazione non è fra quelle che formano oggetto della presente legge.

VALENZANI. Mi dichiaro completamente soddisfatto della risposta avuta dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 13. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Nelle enfiteusi di fondi rustici la parti possono convenire la rinuncia al diritto di affrancazione per un tempo non superiore a 50 anni, se la superficie del fondo non sia maggiore di 10 ettari e concessionario ne sia il diretto coltivatore; non superiore a 30 anni in tutti gli altri casi.

Se è convenuta una durata maggiore, questa viene ridotta ai termini anzidetti.

Restano, per altro in vigore le leggi speciali che consentono la rinunzia al diritto di affrancazione per un diverso periodo di tempo.

(Approvato).

Art. 15.

Nella procedura di affrancazione dell'enfiteusi, l'atto stipulato tra il concedente e l'affrancante o, in mancanza di esso, la domanda giudiziale si dovrà trascrivere a norma degli articoli 1936 e seguenti del Codice civile. La sentenza deve essere annotata in margine della trascrizione della domanda giudiziale.

Prima della domanda giudiziale o qualora nel momento della trascrizione dell'atto stipulato tra le parti risultino iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, l'affrancante dovrà depositare nella locale cassa dei depositi e prestiti il prezzo di affrancazione nella misura stabilita dalla presente legge.

Gli effetti giuridici dell'affrancazione rispetto ai terzi si avranno dalla data della trascrizione dell'atto stiputato tra le parti o dalla data dell'annotazione della sentenza. A tali formalità il conservatore delle ipoteche non potrà procedere, ove la parte che chiede la trascrizione o l'annotazione della sentenza non provi che sia stato eseguito il deposito a termine del precedente capoverso, oppure, in mancanza di iscrizioni ipotecarie, che sia stato effettuato il pagamento del prezzo di affrancazione.

(È approvato).

Art. 16.

In caso d'iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, provvede alla ripartizione del prezzo depositato il pretore nella cui giurisdizione trovasi il fondo da affrancare o la maggior parte di esso, previa citazione delle parti e dei creditori ipotecari a cura del più diligente.

DE STEFANO. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Su questo articolo ho proposto un emendamento piccolo, ma importante. Alle parole «il pretore», prego sostituire le parole «l'autorità giudiziaria». Se la Commissione accetta, non ho bisogno di parlare; se non accetta debbo spiegare le ragioni del mio emendamento.

CALISSE, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Si desidera conoscere la proposta del senatore Di Stefano.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Di Stefano per illustrare il suo emendamento.

DI STEFANO. La ragione è semplicissima. Noi spostiamo le competenze con una facilità straordinaria; in ogni legge, cerchiamo di spostare la competenza o per materia o per valore o per territorio che è fissata nel codice di procedura civile: o si crea un Tribunale speciale per una determinata materia; o si altera la competenza per valore in una speciale occorrenza; o si altera la competenza per territorio in rispetto a determinati enti. Qualche mese fa, si è fatto un decreto-legge e si è spostata la competenza nelle cause erariali, creando la competenza del foro erariale; per modo che chi deve citare lo Stato, non deve più seguire la regola: actor sequitur forum rei, ma deve ricercare il foro erariale, e citare colà lo Stato. Ora facciamo questa legge e spostiamo la competenza per valore, devolvendo al pretore tutte le questioni relative alla distribuzione del prezzo di affrancazione del canone ove ci siano ipoteche. Ma perché? In questa materia delle ipoteche possono sorgere una miriade di difficoltà, per esempio esaminare se l'ipoteca fu validamente iscritta, se non sia prescritta ed altre ancora.

In quanto il pretore si trovi nell'ambito della sua competenza (e molte cause prima del Tribunale, con la elevazione del limite della competenza a 5000 lire, sono ora di competenza del pretore) è giusto che giudichi; ma, se si tratta di un canone il cui capitale è 10 o

100,000 lire e su questo canone ci sono centinaia di migliaia di lire d'ipoteche, e bisogna discutere sulla validità di queste ipoteche e sul loro grado, perchè sottrarre questa causa al giudice competente che è il Tribunale? Ecco il perchè della mia modifica semplice ma grave nei risultati, in quanto essa tende a mantenere la competenza nei limiti segnati dal codice di procedura civile.

CALISSE, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Quel che ha detto l'onorevole Di Stefano mi fa temere che io non abbia bene espresso il concetto cui questo articolo si ispira. Per semplicità di procedura e per diminuzione di spese si è proposto di dare al Pretore la competenza di ripartire il prezzo dell'affrancazione fra coloro che hanno crediti garantiti da ipoteca contro il creditore della prestazione che si affranca.

Ma non si è pensato affatto a spostare competenze in eventuali questioni sulla esistenza, sulla validità, sul grado delle ipoteche. Tali questioni, qualora siano sorte, debbono essere risolute dalla competente autorità giudiziaria, innanzi che si venga alla ripartizione del prezzo, che è affidata al Pretore. Questi deve trovare dinanzi a sè pacifico lo stato ipotecario, per procedere alla ripartizione medesima; e quindi sembrami che la obbiezione mossa non abbia fondata ragione.

DI STEFANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI STEFANO. Dopo i chiarimenti dell'egregio relatore dell'Ufficio centrale, io non debbo dire che questo solo: chiariamo la legge in questo senso. Così com'è scritto, l'articolo significa quello che dicevo io, perchè nel provvedere alla ripartizione del prezzo, sorgendo questioni in ordine alle ipoteche se valide o meno, sarà il pretore che deciderà. Ed allora, lasciando l'articolo com'è scritto, il pretore avrebbe una competenza speciale per decidere su qualunque questione e per qualunque valore. Se aggiungiamo che, sorgendo la questione in ordine alla validità delle ipoteche, il pretore, se non è competente per il valore, rinvia al magistrato competente, non ho difficoltà di accettarlo, ma credo più semplice la mia formula di dire, invece, del pretore le parole « autorità giudiziaria , perchè non avremmo questo rinvio, e quest'altra lungaggine.

VENZI, dell'Ufficio centrale. Allora l'articolo è inutile!

DI STEFANO. Se è inutile sopprimiamolo. In ogni modo, chiarendo l'articolo nel modo esposto dal relatore, non insisto oltre, ma bisognerà aggiungere all'art. 16 un capoverso, in cui si specifichi, che, sorgendo questioni in ordine alla sussistenza e validità delle ipoteche, che per valore eccedono la competenza del pretore, questi rinvierà al magistrato competente.

CALISSE, velatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE, Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Se si crede che la proposta di aggiungere all'articolo così fatta dichiarazione giovì per maggiore garanzia contro ogni dubbio o questione, l'Ufficio centrale non ha difficoltà nell'accettarla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta l'aggiunta proposta dal senatore Di Stefano?

CALISSE, relatore dell'Ufficio centrale. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Poiché la discussione dovrà esser ripresa in altra seduta, pel rinvio fatto dell'articolo 11, io vorrei proporre che, per avere il tempo di esaminare l'emendamento qui suggerito, si facesse altrettanto per questo articolo 16.

PRESIDENTE. Sta bene.

Non facendosi obbiezioni, anche questo articolo 16 è rinviato a domani.

Art. 17.

Qualora il deposito sia stato fatto in seguito di domanda giudiziale di affrancazione, e non risultino iscrizioni ipotecarie, il deposito stesso sarà rivirato dal concedente mediante presentazione del decreto di svincolo emesso dal pretore, in base al certificato del conservatore delle ipoteche.

Se, al contrario, esistano iscrizioni ipotecarie, il deposito sarà svincolato dai creditori, mediante presentazione del provvedimento di ripartizione, di cui all'articolo precedente, e poi anche dal concedente per la eventuale eccedenza

(Approvato).

Art. 18.

Le spese di affrancazione sono a carico dell'affrancante eccetto quelle che dipendono dal procedimento reso necessario dalle iscrizioni ipotecarie sul diritto del concedente, per le quali si procede a' termini degli articoli 370 e seguenti del Codice di procedura civile.

(Approvato).

Art. 19.

Se la prestazione non supera il valore di lire 10, gli atti dell'affrancazione, sia in via giudiziaria che contrattuale, sono escnti dalle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Se la prestazione supera il valore di lire 10, ma non di lire 100, gli atti medesimi sono soggetti alla metà delle tasse di bollo, di registro, ipotecarie e di voltura catastale.

Nei casi sopra indicati, gli onorari o com pensi dovuti al notaio e altro pubblico ufficiale che presti la sua opera negli atti di affrancazione, sono ridotti nel primo caso ad un quarto, nell'altro alla metà di quelli stabiliti dalle rispettive tariffe.

(Approvato).

CALISSE, relatore. L'Ufficio centrale propone che prima dell'articolo 20 si aggiunga l'articolo seguente:

«Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie ed ogni altra disposizione occorrente per l'attuazione della presente legge, non che a coordinare la medesima con le altre leggi vigenti».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo articolo aggiuntivo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(É approvato).

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Approvato).

CALISSE, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSE, relatore. Vorrei pregare che mi si permettesse di tornare un istante sull'articolo 1.

Dal momento che si è cambiata la dizione del principio e si è detto « i canoni enfiteutici, i censi e tutte le altre prestazioni » nel comma seguente non si può dire « le dette prestazioni » ora bisognerà dire: « i canoni, i censi e le prestazioni suddette » per comprendere tutta la materia.

PRESIDENTE. Di questo sarà tenuto conto nel coordinamento.

Rileggo l'articolo del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue.

Questo articolo sarà votato domani a serutinio segreto.

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n 1124, relativo alla cessione dello
stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri
all'Opera nazionale pro combattenti » (N. 14-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti ».

La Commissione propone una modificazione all'art. 3. Domando all'onorevole ministro se l'accetta.

NAVA, ministro dell'economia nazionale. L'accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di leggo modificato.

REBAUDENGO, segretario, legge:

.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello

Stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti, sostituendo al 2º comma dell'art. 3 il seguente:

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1124.

VITTORIO EMANUELE

per grazia di Iño e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Sulla proposta del-nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri e segretari di Stato per le finanze e i lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il latifondo demaniale denominato « Stabilimento Vittorio Emanuele » concesso, con Regio decreto-legge 21 settembre 1919, n. 1787, in uso gratuito, per la durata di anni cinquanta, all'Opera Nazionale per i combattenti, è definitivamente ceduto in proprietà, senza corrispettivo all'Opera stessa.

Da tale cessione nessun onere potrà comunque derivare al bilancio dello Stato.

Art. 2.

L'Opera Nazionale per i combattenti è obbligata a provvedere, secondo piani approvati dal Ministero per l'economia nazionale, alla graduale esecuzione di tutte le opere di bonificamento agrario, miglioramento fondiario, colonizzazione e concessione di poderi a coltivatori combattenti della Sardegna, con particolare riguardo a quelli dei Comuni viciniori della provincia di Cagliari.

L'Opera Nazionale per i combattenti è parimenti obbligata alla manutenzione a proprie spese di tutti i canali di bonifica idraulica, sotto la vigilanza del competente ufficio del genio civile.

Art. 3.

Tutte le attività della gestione del soppresso « Istituto autonomo di bonificamento agrario e di colonizzazione per la Sardegna », restano devolute all'Opera Nazionale per i combattenti, alla quale è mantenuto l'obbligo di estinguere i mutui contratti dall'Istituto per il bonificamento e la colonizzazione del latifondo.

«Gli utili "netti, risultanti" dal consuntivo della gestione stessa, saranno assegnati al Patronato provinciale di Cagliari degli orfani dei contadini morti in guerra, e, quando questo verrà a cessare, ricadranno nel pubblico erario».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI CORBINO DE STEFANI CARNAZZA.

V. - Il Guardasigilli: Oviglio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe
per la spedizione del materiale di propaganda »
(N. 16).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, numero 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1º maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 768.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE d'Italia

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501 e le successive modificazioni;

Visto il Regolamento generale sul servizio postale approvato con Regio decreto 10 febbraio 1901, n. 120 e le successive modificazioni; Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle stampe aventi carattere propagandistico spedite in conto corrente almeno una volta al semestre è applicabile la seguente tariffa di spedizione:

Centesimi 5 per ogni esemplare non eccedente il peso di 50 grammi;

Centesimi 2 per ogni successivo porto di 50 gr. o frazione di 50 grammi.

In eccezione al disposto dell'articolo 71 del Regolamento generale sul servizio postale, le pubblicazioni in parola debbono sottostare esclusivamente alle seguenti condizioni:

Portare stampato sul frontespizio, e eventualmente anche sull'involucro, soltanto il loro titolo, che può essere anche la ragione commerciale della casa mittente, la data e l'indicazione della periodicità; i vari fogli di ogni pubblicazione che consti di più di un foglio debbono essere di eguale formato e ciascuna pubblicazione deve costituire nella forma un tutto omogeneo.

Art. 2.

Le stampe di cui all'articolo precedente possono illustrare ed offrire diversi prodotti della stessa ditta, ma non è ammesso che la propaganda fatta con le medesime si riferisca a più di una ditta produttrice.

Art. 3.

I campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di prodotti medicinali, spediti direttamente a medici, cliniche, ospedali o istituti speciali di cura dalle case produttrici, possono raggiungere il peso massimo di gr. 500 e sono soggetti alle seguenti tariffe:

Spedizione cent. 20 per i primi 100 grammi; cent. 10 per ogni porto successivo di gr. 50.

Raccomandazione cent. 25; indennizzo per il caso di smarrimento di campioni raccomandati o di sottrazione totale del loro contenuto L. 7.50.

Tali campioni devono recare visibilmente all'esterno l'indicazione stampata o stampigliata della Casa produttrice mittente e quello « Saggio gratuito di medicinali ».

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dal 1º luglio 1924 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI CIANO DE STEFANI.

V. Il Guardasigilli: Ovialio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 1 maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti » (Numero 19).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, numero 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1º maggio 1924, n 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi — rimborso somme anticipate per eventuali protesti.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º maggio 1294, n. 771.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il Testo unico delle leggi postali, approvato con Reale decreto del 24 dicembre 1899, n. 501;

Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 70 del citato testo unico è sostituito col seguente:

« L'Amministrazione delle poste è autorizzata ad assumersi pure l'incarico di recapitare, sopra domanda dei mittenti, i titoli non pagati a pèrsona di loro fiducia o ad un pubblico ufficiale competente a levarne il protesto.

« Dopo tale consegna resta esonerata da ogni responsabilità ed obbligo ulteriore, salvo le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 68.

« Le spese per l'eventuale protesto devono essere anticipate dai committenti, nella misura stabilita dall'Amministrazione, e qualora non occorra eseguire l'atto, la somma all'uopo anticipata mediante vaglia postale è rimborsata agli interessati con altro vaglia a tassa ».

Il presente decreto avrà effetto dal 1" maggio 1924, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 1" maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini Ciano De Stefani.

V. :- Il Guardasigilli: Oviglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche » (N. 21 A).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri clettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche ».

Prego l'onorevole ministro di voler dichiarare se accetta le modifiche introdotte dall'Ufficio centrale sia nell'articolo unico che nell'articolo 1º del decreto.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 1º maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni Centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 1º maggio 1924, n. 791.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE·D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 2100, nonchè il regolamento approvato con Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196;

Visto il Regio decreto-legge 16 ottobre 1923, n. 2428;

Visto il Regio decreto 17 febbraio 1924, numero 182;

Inteso il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario

di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto col ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri elettivi che fan parte delle Commissioni delle ricevitorie, centrale e provinciali, ai sensi del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919 n. 2100, e del regolamento approvato col Regio decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sono confermati in carica sino al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Per le Commissioni provinciali delle ricevitorie nelle quali siano venuti o vengano in seguito a mancare, per qualsiasi motivo (decesso, sospensione, decadenza, incompatibilità, ecc.), più di due dei quattro membri elettivi, verrà provveduto al regolare funzionamento ed alla validità delle adunanze con i ricevitori membri in carica della Commissione funzionante nel più vicino capoluogo di Provincia.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, avrà attuazione dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservario e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DE STEFANI.

V. - Il Guardasigilli: Oviglio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle

tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di enti semistatali » (Numero 26).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: «Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1914, n. 995, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di enti[semistatali ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semi-statali.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 23 maggio 1924, n. 955.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto n. 1825 del 16 novembre 1921;

Visto il Regio decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con i ministri per l'economia nazionale, per l'istruzione pubblica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La concessione ad Enti non statali dell'esenzione per la affrancatura del carteggio ufficiale spedito, in via ordinaria, di cui all'art. 2 del Regio decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923 sarà estesa, negli stessi modi e limiti, alle corrispondenze ufficiali raccomandate spedite dagli Enti, Corpi ed Istituti le cui spese non sono a totale

carico dell'Erario ed ai quali per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario, si giudicherà, con atto di Governo, opportuno di concedere l'esenzione anche per le predette corrispondenze raccomandate.

La concessione sarà regolata con le norme indicate agli articoli 3, 4 e 5 del predetto Regio decreto n. 426 dell'11 febbraio 1923, in quanto applicabili.

Art. 2.

Avrà corso, senza francatura nei modi e nei limiti che saranno fissati, il carteggio ufficiale ordinario e raccomandato in arrivo agli Enti, Corpi ed Istituti le cui spese non sono a totale carico dell'Erario, ed ai quali per l'opera benefica che svolgono nel campo patriottico, scientifico, culturale od umanitario, con atto di Governo giudicherà opportuno di concedere il beneficio predetto.

Art. 3.

Il ministro per le comunicazioni, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, fisserà per la concessione di cui al precedente art. 2, un canone annuo globale commisurato all'importo presunto della corrispondenza ordinaria e raccomandata in arrivo agli Enti di cui al ripetuto articolo, sulla base delle vigenti tariffe e delle eventuali modificazioni alle medesime.

Il canone stesso sarà versato anticipatamente all'Amministrazione delle poste, dal Ministero o dai Ministeri che concorrono a sostenere le spese dell'Ente, Corpo od Istituto, o sotto la cui vigilanza o giurisdizione questo opera.

L'importo del canone sarà soggetto a revisione, su richiesta del Ministero delle comunicazioni o degli altri Ministeri interessati.

Art. 4.

Agli effetti delle concessioni di cui ai nn. 1 e 2 del presente decreto è autorizzato lo stanziamento nei bilanci dei singoli Ministeri interessati, delle somme che, per ogni anno, saranno previste e che dovranno essere versate all'Amministrazione delle poste.

A (c.)

Discussioni, f. 141

160

1050

Art. 5.

Nel caso di smarrimento o manomissione delle corrispondenze raccomandate di cui nei precedenti articoli 1 e 2, l'Amministrazione postale non accorderà alcun indennizzo.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
CORBINO.
GENTILE
DE STEFANI.

V. - .. Il Guardasigilli: Ovigino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella
costituzione della Commissione tecnico-legale
istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923. numero 71 ». (N. 27).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni alla Costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita con Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1259.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE p'ITALIA

Visto il Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71, che istituisce presso il Ministero delle poste e dei telegrafi una Commissione consultiva tecnico-legale chiamata ad esprimere il proprio parere sugli affari riflettenti l'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2840 che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato;

Ritenuto che a norma di detto Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, i Consiglieri di Stato, a datare dal 1º luglio 1924, non possono far parte di corpi consultivi delle Amministrazioni centrali;

Considerata, quindi, la necessità di modificare la costituzione della Commissione consultiva tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli dell'interno, della giustizia e dei culti e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1924 cessano dal far parte della Commissione consultiva tecnico-legale istituita presso il Ministero delle poste e dei telegrafi i due Consiglieri di Stato facenti parte della Commissione stessa a norma dell'articolo 2 lettera a) del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71.

Art. 2.

La Presidenza della Commissione suddetta è affidata a uno dei tre sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

Art. 3.

Nelle deliberazioni prese a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI CIANO FEDERZONI OVIGLIO DE STEFANI.

V. — Il Guardasigilli: Ovigilo,

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione
del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina presso il Ministero delle
comunicazioni, per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici » (N. 28).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni, per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1557, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni per il personale e pei servizi postali, felegrafici e telefonici.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1357.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 aprile 1923, n. 905; 15 luglio 1923, n. 1747; 31 ottobre 1923, n. 2493; 16 dicembre 1923, n. 2662;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960;

Visto l'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1922, n. 2840;

Riconosciuta la necessità di uniformare alle disposizioni stabilite per tutte le altre amministrazioni statali le norme per il Consiglio di amministrazione e la Commissione di disciplina presso l'Amministrazione postale-telegrafica-telefonica:

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per gli affari esteri, e coi ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle comunicazioni il Consiglio di amministrazione per il personale e per i servizi postali, telegrafici, telefonici è costituito dai direttori generali e dal direttore capo del servizio del personale. Esso è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato legislatura xxvii — 1ª sessione 1924-25 — discussioni — tornata del 22 gennaio 1925

per le poste ed i servizi elettrici, ovvero dal direttore generale più anziano;

Il Consiglio di amministrazione per il personale subalterno postale, telegrafico, telefonico è costituito secondo le disposizioni dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La Commissione disciplinare per tutto il personale postale-telegrafico-telefonico è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 68 del Regio decreto n. 2960 sopra indicato.

Art. 2.

Per quanto non è previsto nel presente decreto valgono le norme del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizoni del penultimo capoverso dell'art. 120 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e tutte le altre relative al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina contrarie a quelle del presente e del decreto sopra citato.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI CIANO OVIGLIO DE STEFANI.

V. - Il tinardasigille; Oviciae.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interrogazione.

II. Seguito della discussione e coordinamento del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1923, n. 1717, per la riforma delle vigenti disposizioni sulla affrancazione dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue (N. 8).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Approvazione del Protocollo relativo alle clausole d'arbitrato in materia commerciale, stipulato a Ginevra il 24 settembre 1923 (Numero 41);

Conversione în legge del Regio decreto 15 aprile 1924, n. 462, che autorizza il ministro dell'economia nazionale a sospendere l'applicazione dell'art. 15 della legge 20 marzo 1913, n. 272, ai contratti riguardanti azioni di società anonime e di società in accomandita per azioni, esercenti il credito (N. 3);

Conversione in legge del Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti (N. 14);

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 768, che stabilisce nuove tariffe per la spedizione del materiale di propaganda (N. 16);

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi. Rimborso somme anticipate per eventuali protesti (N. 19);

Conversione in legge del Regio decreto 1" maggio 1924, n. 791, concernente la conferma in carica e la sostituzione dei membri elettivi nelle Commissioni centrale e provinciali delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche (N. 21);

Conversione in legge del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 955, riguardante l'esenzione dalle tasse postali per l'invio di corrispondenze raccomandate da parte di Enti semistatali (N. 26);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1259, portante modificazioni nella costituzione della Commissione tecnico-legale istituita col Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 71 (N. 27);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1357, relativo alla costituzione del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina, presso il Ministero delle comunicazioni, per il personale e pei servizi postali, telegrafici e telefonici (N. 28).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finan-

Stato di previsione della spesa del Mini-(N. 80);

Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1924 al 30 giugno 1925 (N. 87).

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento e di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia (N. 31);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1407, circa la valutazione del periodo di prova agli effetti della nomina ad insegnante ordinario nei Regi istituti nautici per i provenienti dagli ufficiali della Regia marina (N. 33);

Conversione in legge del Regio decreto 15 agosto 1924, n. 1646, riguardante il trattamento economico al personale militare della Regia marina destinato a terra nelle colonie (N. 36);

Conversione in legge del Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1580, che modifica l'articolo 5 della legge 6 luglio 1911, n. 648, circa il reclutamento dei gestori di magazzino e di cassa (N. 37);

Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1924, n. 834, relativo ai compensi ai membri di Commissioni esaminatrici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione (N. 44);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1587, relativo all'accertamento e riscossione dei contributi spettanti alla Cassa di previdenza degli impiegati e salariati degli enti locali (N. 52);

Conversione in legge del Regio decreto 19 luglio 1924, n. 1237, recante norme sul trattamento di previdenza del personale addetto alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, esonerato dal servizio dal 1º gennaio 1923 (N. 53);

Conversione in legge del Regio decreto 25 settembre 1924, n. 1478, concernente norme per le Commissioni d'inchiesta in materia di opere pubbliche interessanti l'Amministrazione dello Stato (N. 62);

Conversione in legge del Regio decreto 9 ottobre 1924, n. 1627, concernente disposizioni per le Soprintendenze alle opere di antichità e belle arti (N. 67);

Conversione in legge del Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1693, col quale fu istituita la Camera di commercio e industria dell'Jonio in Taranto (N. 81);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1924, n. 1435, concernente modificazione nella composizione del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle colonie (N. 73).

La seduta è tolta (ore 18).

Licensiato per la stampa il 6 febbraio 1925 (ore 19)

Avv. Edoardo Gallina

Directore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche